

La sovraesposizione digitale dei minori ed i suoi effetti. Note comparative sul fenomeno del cd. *sharenting* negli ordinamenti francese e italiano*

Lucia Miglietti

SOMMARIO: 1. Note introduttive sul fenomeno dello *sharenting* ed i suoi effetti. - 2. La tutela dell'immagine e della riservatezza del minore in relazione ai nuovi *media*: uno sguardo al quadro normativo internazionale, comunitario e nazionale. - 2.1 (*Segue*) Il Regolamento 2016/679 cd. GDPR (*General Data Protection Regulation*). - 3. Il contesto giurisprudenziale italiano sullo *sharenting*. - 4. La Proposta di legge C. 1800 del 21 marzo 2024. - 5. La tutela del diritto di immagine dei minori sulle piattaforme on-line in Francia: brevi note sulla legge n. 2024-120 del 19 febbraio 2024 finalizzata a garantire il rispetto dei diritti d'immagine dei bambini. - 6. Brevi riflessioni conclusive.

1. Note introduttive sul fenomeno dello *sharenting* ed i suoi effetti

Gli ultimi decenni hanno visto un notevole incremento nell'adozione dei media digitali all'interno del nucleo familiare con l'incorporazione di differenti prassi quotidiane quali l'utilizzo di forum, siti, e applicazioni, nonché l'eccessiva condivisione da parte dei genitori di informazioni identificative dei loro figli minorenni¹. Chiunque, difatti, può osservare la considerevole mole di immagini incessantemente pubblicate sulla rete, che ritraggono i minori in vari istanti della loro vita quotidiana: a casa, a scuola, in vacanza e, più in generale, nei luoghi usualmente frequentati come i centri ricreativi e sportivi. Non è raro, inoltre, che il post pubblicato sul *social network*²

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

¹ Per una ampia riflessione sull'impatto delle tecnologie sul diritto di famiglia, si v. lo studio monografico di S. Nardi, *La famiglia e gli affetti nell'era digitale*, Napoli, 2020 il quale osserva come la famiglia, in ciascuno dei modelli attualmente ammessi, è ormai tendenzialmente informatizzata al punto da far sostenere finanche che essa «è là dove c'è il computer». L'A. evidenzia che le dinamiche familiari vengono interessate da Internet e dalle nuove tecnologie in generale, con la conseguenza che le frontiere del diritto di famiglia nell'era digitale subiscono ulteriori rimodulazioni e divengono sempre più mobili. Internet sembra essere in grado, quindi, di condurre l'isola famiglia ancora più oltre i confini che il mare del diritto comune tradizionalmente lambiva soltanto, comportandone una modificata applicazione.

² Con l'espressione "social network" si identifica un servizio informatico *online* che permette la realizzazione di reti sociali virtuali. La peculiarità risiede, come ampiamente noto, nella possibilità per gli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro. Tali informazioni sono destinate agli amici, ma anche agli sconosciuti, allo scopo di trovare delle affinità e, appunto, socializzare virtualmente (v. Vocabolario on-line Treccani, alla voce *social network*). La giurisprudenza di legittimità, già tempo fa, ha definito "Facebook", una delle principali piattaforme

contenga non solo l'immagine del minore, ma anche l'indicazione del luogo esatto in cui è stata scattata la fotografia, le cui coordinate sono tracciabili tramite la nota applicazione Google Maps. Questo fenomeno – denominato, come già noto, *sharenting* o *over sharenting*³ (dalla crasi di “to share”, condividere, e di “parenting”, genitorialità) – dà luogo alla precostituzione di un'immagine “social-digitale” del minore destinata a permanere per un tempo indefinito nel *web*⁴. Si viene a creare, in sostanza, una identità digitale che precede quella anagrafica e che, sovente, non corrisponde alla proiezione del sé voluta dall'individuo una volta divenuto adulto e maturo⁵. La sovraesposizione

sociali, come “una sorta di agorà virtuale”, cioè «una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi”, rappresentando una nuova forma di aggregazione sociale» (cfr. Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014, n. 37596). Le diverse piattaforme, difatti, danno vita a “reti sociali ibride” che si caratterizzano per la costante comunicazione fra mondo *online* e mondo *off-line*, in un percorso circolare in cui queste due dimensioni non solo si sovrappongono, ma finiscono anche per confondersi fra loro. Nell'ampia letteratura sul tema, si v., G. Riva, *Interrealtà: Reti fisiche, digitali e post-verità*, in *Rivista trimestrale di cultura e di politica*, 2/2017, p. 210 ss. nonché E. Andreola, *Minori e incapaci in Internet*, Napoli, 2019, e C. Perlingieri, *La tutela dei minori di età nei social networks*, in *Rassegna di diritto civile*, 4/2016, p. 1332, la quale con precipuo riguardo ai rischi ai quali sono esposti i minori di età in dette “piazze immateriali” sottolinea la necessità di una strategia pluridimensionale (cioè data dalla combinazione di tre diverse misure: quella formativa-educativa, quella tecnica e quella giuridica) per poterli affrontare in modo adeguato ed efficace.

³ Il neologismo è stato coniato dal giornalista S. Leckart per il *Wall Street Journal* unendo le parole: «over-share», ossia eccessiva condivisione e «parenting», genitorialità; cfr. S. Leckart, *The Facebook-Free Baby*, 12 maggio 2012, in *The Wall Street Journal*, consultabile su <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304451104577392041180138910>. Sull'argomento, nel vasto panorama dottrinale, si v., S. Donovan, “Sharenting”: *The Forgotten Children of the GDPR*, in *Peace Human Rights Governance*, 4(1), p. 35 ss.; S. Livingstone, J. Carr, J. Byrne, *One in Three: Internet Governance and Children's Rights*, published by the Centre for International Governance Innovation and the Royal Institute of International Affairs, n. 22/2015, p. 1 ss.; M. Foglia, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.16 bis, junio 2022, p. 3552 ss.; L. Scaffidi Runchella, *Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto all'immagine e protezione dei dati personali in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 3/2021, p. 282 ss.; S.B. Steinberg, *Sharenting: Children's Privacy In The Age Of Social Media*, in *Emory Law Journal* 66 (2017), p. 839 ss.; B. Shmueli, A. Blecher-Prigat, *Privacy for Children*, in 42 *Columbia Human Rights Law Review*, 759 (2011); A. Harmon Cooley, *Guarding Against a Radical Redefinition of Liability for Internet Misrepresentation: The United States v. Drew Prosecution and the Computer Fraud and Abuse Act*, in 14.8 *Journal of Internet Law*, 1, 2011, p. 23; A. McPeak, *Social Media Snooping and Its Ethical Bounds*, in 46 *Arizona State Law Journal*, 2014, p. 1-54.

⁴ Le tracce o impronte della propria identità costruita tramite informazioni pubblicate *online* sono, infatti, destinate a perdurare negli archivi digitali ed avere conseguenze anche nel lungo periodo. Sono dati “persistenti” che in futuro potranno sempre influire sull'immagine dell'interessato diventato ormai “adulto”. Sul punto, tra molti, si v. A. McPeak, *The Facebook Digital Footprint: Paving Fair and Consistent Pathways to Civil Discovery of Social Media Data*, in *Wake Forest Law Review*, 48, 2013, p. 101 ss.

⁵ Questo rilevante profilo è stato evidenziato da S. Donovan, “Sharenting”: *The Forgotten Children of the GDPR*, cit., la quale rammenta che le immagini dei bambini vengono pubblicate già prima della nascita sotto forma di scansioni prenatali, con il risultato che molto spesso l'identità digitale precede quella anagrafica. Una riflessione di analogo tenore si rinviene in I.A. Caggiano, *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecnoregolazione*, in *Familia*, 1/2018, p. 3 ss., la quale osserva che, anche in ragione dell'esibizionismo dei genitori, il minore si trova ad essere spesso *online*, pure prima di nascere, “sotto forma di ecografia”. In

mediatica dei minori ad opera dei genitori mette in rilievo come essi, nel porre i *social media* al centro della loro esperienza genitoriale, spesso sono ignari, o non pienamente consapevoli, del fatto che la loro condotta possa compromettere la identità personale⁶

argomento, v. anche S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 303 ss., il quale sempre in ordine a questo profilo afferma, in modo sempre suggestivo, quanto segue: «(p)roprio perché i sistemi automatici possono ricevere ed elaborare una grande quantità di dati personali, il risultato può divenire quello di una costruzione dell'identità che segue minutamente l'evolversi dell'esistenza, non ne perde alcun tratto, ne registra ogni mutamento. Ma le logiche che stanno alla base di questi sistemi possono pure essere configurate in modo da sottolineare regolarità più che scostamenti, normalità più che variazioni, conformità a modelli più che rottura di schemi. L'identità chiusa in una gabbia costruita da altri?».

⁶ L'identità personale, se pure diritto non specificamente regolato nel codice civile, rappresenta uno dei diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti e studiati dalla dottrina civilistica. In particolare, come afferma C.M. Bianca, *Diritto civile 1. La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2002, p. 188, l'identità indica «un interesse essenziale della persona ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale». Tuttavia, il mondo digitale ci ha consegnato una nozione in parte diversa di identità dove l'attributo “digitale” sta ad indicare la modalità tecnica attraverso la quale tale identità viene ad essere circoscritta e riconosciuta. Questo cambiamento è ben evidenziato da M. Bianca, in *La filter bubble e il problema dell'identità digitale* in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, 2/2019, p. 1, la quale rileva che «la digitalizzazione ha reso possibile uno scollamento tra identità reale e identità digitale, attraverso la creazione di un profilo virtuale che può discostarsi da quello reale e può moltiplicarsi (come la realtà di diversi profili della stessa persona su Facebook o su altri *social networks* rende possibile), secondo un paradigma dell'identità di Zelig o della formula pirandelliana dell'uno nessuno centomila». L'A. soggiunge, altresì, che «(n)on è solo la dimensione poliedrica dell'identità che è stata paragonata ai frantumi di uno specchio a moltiplicare la nozione smentendo la sua connotazione ontologica, ma è soprattutto la consapevolezza della creazione di un diverso contenuto della nozione di identità che non è più solo ristretta alla dimensione fisica o morale del soggetto persona fisica ma che deve confrontarsi con la rappresentazione della persona nel mondo digitale. In questa dimensione diversa l'identità assume una connotazione dinamica, in quanto non è solo l'interesse ad una fedele rappresentazione di sé, ma è anche l'interesse all'attualizzazione nel tempo della propria identità, attraverso la correzione e la cancellazione di dati che, se pure veri un tempo, oggi non sono considerati rilevanti dal titolare». Sul tema la letteratura è molto ampia. Per ulteriori approfondimenti, si v., tra molti, G. Bavetta, voce *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, 1970, p. 953 ss.; G. Ferrando, *Diritto all'informazione e tutela dell'identità personale: note in margine ad un recente convegno*, in *Giust. civ.*, II, 1980, p. 581 ss.; A. Cataudella, *Dignità, decoro e identità personale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1985, p. 575 ss.; R. Tommasini, *Identità personale tra immagine e onore: autonomia del valore ed utilità dello schema*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 84 ss.; V. Zeno Zencovich, voce *Identità personale*, in *Digesto disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino, 1993, p. 294 ss.; G. Alpa, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr e impr.*, 2017, p. 723 ss.; G. Pino, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 298 ss.; G. Marini, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, III, 2006, p. 359 ss.; C. Sullivan, *Digital Identity: An Emergent Legal Concept. The role and legal nature of digital identity in commercial transactions*, University of Adelaide Press, South Australia, 2011; G. Finocchiaro, *Identità personale su internet. Il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 2012, p. 383 ss.; nonché Id., voce *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, 2010, p. 721 ss.; M.A. Cocuccio, *Il diritto all'identità personale e l'identità “digitale”*, in *Dir. fam. e pers.*, 2016, p. 949; S. Landini, *Identità digitale tra tutela della persona e proprietà intellettuale*, in *Riv. di diritto industriale*, 2017, p. 180 ss.; T. Pasquino, *Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione*, in E. Tosi (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019, p. 93 ss.; G. Alpa, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr e impr.*,

dei propri figli, e interferire con il diritto all'autodeterminazione digitale⁷ di questi ultimi. Seppure legittimati al trattamento dei dati dei figli minorenni i genitori operano, dunque, detto trattamento in maniera non sempre conforme al loro c.d. *best interest*⁸.

2017, p. 723 ss.; O. Pollicino, V. Lubello, M. Bassini (a cura di) *Identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino*, Roma, 2016; A.M. Manago (2015), *Identity development in the digital age: The case of social networking sites*, in K.C. McLEAN & M. SYED (Eds.), *The Oxford handbook of identity development*, Oxford University Press, p. 508 ss.; G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, vol. 23, n. 3, 2007, p. 511 ss.

⁷ Sul tema, tra i moltissimi e più recenti contributi, si v. C. Irti, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 3, 2019, p. 617-649, la quale dopo aver analizzato la disciplina normativa (il Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE 2016/679) e la l. n. 219 del 2017 c.d. legge sul "fine vita") rileva che il processo che conduce il singolo individuo – maggiore o minore di età – a "autodeterminarsi" è, nella realtà fenomenologica in cui esso si estrinseca, quantomai complesso e si manifesta sempre più nei termini di una variabile dipendente dalla compresenza di alcuni presupposti indispensabili, quali la piena consapevolezza del soggetto agente rispetto alle conseguenze che discendono dalle sue scelte e condizioni "oggettive" che consentano un'effettiva possibilità di scelta. Non si tratta solo di riconoscere alla persona minore la libertà di "decidere" in merito alla sua sfera privata, ma di metterla nelle condizioni – soggettive e oggettive – di assumere decisioni consapevoli. L'A., sul punto, richiama ampiamente, S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 276 secondo cui «(l)a regola giuridica non può risolvere il problema di che cosa significhi essere pienamente liberi nel momento delle scelte. Ma certamente può anzi deve, costruire l'insieme delle condizioni necessarie perché il processo di decisione si svolga in modo tale da assicurare alla persona consapevolezza di ogni sua scelta, controllo di ogni fase del processo di decisione, chiarezza nell'approdo finale».

⁸ Il principio del superiore interesse del minore è sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo. Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, - che si richiamerà nel prosieguo della presente trattazione - il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano. Parimenti, l'art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (...) l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». Il principio in discorso è considerato, come noto, il principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo, garantendo che in tutte le decisioni che lo riguardano il giudice deve tenere in considerazione il superiore interesse del minore. Ogni pronuncia giurisdizionale, pertanto, è finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. Corollario applicativo è che i diritti degli adulti cedono dinnanzi ai diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole. Si potrebbe dire che i diritti degli adulti, nel settore familiare, acquistino una portata "funzionale" alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e, pertanto, bisognoso di maggiore tutela. La dottrina più attenta ha evidenziato come l'interesse del minore, pur dotato di assoluta pregnanza valoriale, venga di fatto considerato come una formula capace di risolvere di per sé qualsiasi questione che abbia attinenza con i minori; ad esempio, L. Lenti, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2016, p. 86 discorre di concetto dotato di «valore taumaturgico». Deve osservarsi, inoltre, che in dottrina stata pure sottolineata una differenza linguistica tra la versione anglosassone, incentrata sui migliori interessi del bambino, e quella franco-italiana, la quale fa leva sul superiore interesse dello stesso: la prima sembrerebbe circoscrivere il compito di concretizzazione dell'interprete all'individuazione di quelli che sono i migliori interessi del minore, mentre la seconda indicherebbe un primato dell'interesse di quest'ultimo su quelli delle altre persone coinvolte. La letteratura sull'argomento è vastissima. Si v., *ex multis*, E. Lamarque, *Prima i bambini, Il principio del best interest of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; V. Scalisi, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 405; U. Salanitro, *Azioni di stato e favor minoris tra*

Emerge, inevitabilmente, l'esigenza di proteggere il minore da una continua condivisione di dati alla quale sono, peraltro, correlati molteplici ed insidiosi rischi, amplificati oggi dall'AI⁹, che possono riverberarsi sullo sviluppo della sua personalità:

interessi pubblici e privati, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 552 e A.C. Di Landro, *Best interest of the child e tutela dei minori nel dialogo tra legislazione e giurisprudenza*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 2, p. 451. Per un approccio interdisciplinare sul tema, si v., tra gli studi più recenti, M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021.

⁹ Un'efficace rappresentazione del fenomeno e degli effetti manipolativi dell'AI è stata realizzata nell'ambito della potente ed inquietante campagna pubblicitaria di *Deutsche Telekom* (visibile <https://video.repubblica.it/cronaca/la-clip-che-i-genitori-ma-non-solo-dovrebbero-vedere-per-difendere-i-propri-figli-online-e-nella-vita/449362/450326>) che ha come sua protagonista una bambina di nove anni chiamata Ella, resa adulta proprio dall'intelligenza artificiale. La campagna pubblicitaria mostra, dunque, come l'IA possa facilmente manipolare l'immagine di un bambino. La storia di Ella è, in sostanza, rappresentata per sensibilizzare sulle possibili conseguenze negative del condividere foto e video dei bambini *online*. La campagna, difatti, avverte come la condivisione delle immagini dei bambini sulle piattaforme sociali può portare a abusi di identità, truffe *deepfake* (foto, video e audio creati grazie a *software* di intelligenza artificiale che, partendo da immagini e audio già divulgate, riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce) e pornografia infantile. Il filmato pubblicitario avverte, inoltre, che entro il 2030 la maggior parte dei casi di frode dell'identità giovanile sarà causata proprio dallo *sharenting*.

furti di dati o di identità *on line*¹⁰, *cyberbullismo*¹¹, adescamento e pornografia infantile¹², sfruttamento commerciale delle immagini¹³, profilazione¹⁴. Lo *sharenting*, contribuendo

¹⁰ Si tratta di condotte criminose oggi riconducibili al più vasto fenomeno globale del *cybercrime*. Per furto di dati si intende l'acquisizione non autorizzata di dati digitali da un'entità, spesso motivata da ragioni di profitto finanziario o per interrompere le attività commerciali. Comprende l'accesso, il trasferimento o l'archiviazione illecita di dati sensibili, dalle credenziali personali ai dati finanziari, fino a tecnologie, algoritmi e processi proprietari. Il furto d'identità digitale è, invece, diretto a cambiare o acquisire un'identità nuova o altrui per scopi illeciti ed è un fenomeno criminoso prodromico alla commissione di ulteriori illeciti, che si articola in diverse fasi, ovvero: a) l'ottenimento delle informazioni personali della vittima; b) l'interazione con le informazioni personali, che consiste nel possesso e nella vendita di tali dati; c) l'utilizzo delle informazioni personali illecitamente ottenute per commettere ulteriori reati, non necessariamente contro il patrimonio, ma anche ad esempio diffamazioni o minacce. Sul tema, tra molti, si v. G. Ziccardi, voce "Furto d'identità", in *Digesto delle Discipline Penali* (a cura di A. Gaito), Torino, 2011, p. 253 ss.; B. Acoca, *Online identity theft: a growing threat to consumer confidence in the Digital Economy*, in D. Chryssikos, N. Passas, C.D. Ram (a cura di), *The evolving challenge of identity-related crime: addressing fraud and the criminal misuse and falsification of identity*, 2008, Milano, p.75. Con riguardo alle tecniche di formulazione dei reati informatici, cfr. L. Picotti, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, p. 53 ss.

¹¹ La parola *cyberbullismo* è un neologismo coniato per identificare forme di "bullismo virtuale, compiuto mediante la rete telematica" (v. Vocabolario on-line Treccani, alla voce *cyberbullismo*). Il termine trova una espressa definizione nella L. n. 71/2017, ove per *cyberbullismo* deve intendersi «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». Per un'analisi interessante del fenomeno, si rinvia a R. Bocchini, M. Montanari, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2018, 2, p. 340; si v., anche, M. Orfino, F.G. Pizzetti (a cura di), *Privacy, minori e cyberbullismo*, Torino, 2018; P. Pittaro, *La legge sul cyberbullismo*, in *Fam. e dir.*, 2017, 8-9, p.819; R.M. Colangelo, *La legge sul cyberbullismo. Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche*, in *Inf. e dir.*, 2017, 397; C. Panicali, *Il "cyberbullismo": i nuovi strumenti (extrapenali) predisposti dalla legge n. 71/2017 e la tutela penale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, p. 2081.

¹² Un esempio emblematico appare l'episodio svoltosi circa un decennio fa in Arizona in cui un amico di famiglia ha «scaricato» sul proprio computer le immagini di una bambina di nove anni, postate su *Facebook* da parte della madre, per poi caricarle all'interno un sito *web* russo dedicato alla pedopornografia. La notizia *Man stole Facebook photos, posted to child porn website* è stata resa nota da *CNN wire*, 3 febbraio 2015, e riportata sul sito <https://fox4kc.com/news/man-stole-facebook-photos-posted-to-child-porn-website/>.

¹³ In argomento, nel vasto panorama dottrinale e giurisprudenziale, cfr. R. Caso, *La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile*, Milano, 2021, p. 30 ss.; G. Carapezza Figlia, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio civile». Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Francia e Spagna*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 3, p. 888; A. Mendola, *L' illecito sfruttamento online dell'immagine e dello pseudonimo del testimonial: spunti di comparazione con il sistema tedesco* in *Rass. di dir. della moda e delle arti*, 2, 2022, p. 534 ss.; A. Albanese, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova, 2005, p. 439; A. Thiene, *L'immagine fra tutela risarcitoria e restitutoria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, 2, p. 349. Sulla necessità del consenso per procedersi alla riproduzione dell'immagine altrui, cfr. Trib. Milano, sez. spec. Imprese, 21 gennaio 2014, in *Dir. ind.*, 2015, 3, p. 292 ss., con nota di C. Del Re, *Tutela dell'immagine: nozione estensiva del Tribunale di Milano*; cfr., altresì, Trib. Roma, sez. spec. Imprese, 17 luglio 2014, *ivi*, 2015, 3, p. 273 ss.,

alla crescente presenza dei bambini sulla rete, incentiva, inoltre, minacce aggiuntive quali la *datafication*¹⁵ e la *dataveillance*¹⁶. Le implicazioni psicologiche che, poi, derivano

con nota di F. Florio, *Il diritto all'immagine dei personaggi famosi – Il diritto all'immagine, la necessità del consenso e le sue eccezioni*, per cui, in ipotesi di compresenza tra finalità informative e culturali, da un lato, e commerciali, dall'altro, occorre far ricorso ad un giudizio di bilanciamento tra i predetti fini e considerare lecita l'utilizzazione dell'immagine solo quando le prime finalità sopra indicate prevalgono; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 12, p. 404 ss., nonché Trib. Tortona, 24 novembre 2003, in *Danno e resp.*, 2004, 5, con nota di P. Pardolesi, *Il cigno rossonero: illecito sfruttamento e dilution dell'immagine*.

¹⁴ Come indica l'etimologia del termine, profilazione è la creazione di un profilo personale dell'utente che si riferisce a «l'insieme di attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di servizi (pubblici o privati, richiesti o forzosi) per suddividere l'utenza in gruppi di comportamento» (v. Dizionario della lingua italiana Garzanti). La profilazione nasce come fenomeno di individuazione delle scelte degli utenti/consumatori e viene considerato uno strumento di marketing mirato, in quanto attraverso di essa le aziende possono intercettare più facilmente i gusti e le caratteristiche del consumatore. In rete la profilazione si è avvalsa di raffinati strumenti tecnologici che, attraverso l'uso di algoritmi, e quindi attraverso l'uso automatizzato dei dati personali, hanno consentito l'individuazione sempre più precisa dei gusti e delle scelte dei consumatori. La portata del fenomeno della profilazione è stato inizialmente sottovalutata. Nel tempo ha, difatti, mutato volto e da strumento di individuazione del singolo è diventata strumento di individuazione dei comportamenti di massa, incidendo, quindi, sulla coscienza collettiva. Come osserva, A. Mantelero, *Si rafforza la tutela dei dati personali: data breach notification e limiti alla profilazione mediante cookies*, in *Dir. inf.*, 2012, p. 781 ss. «(q)uesta evoluzione spiega anche come tali forme di analisi non interessino unicamente i privati, ma anche i governi che, se da un lato tradizionalmente abbisognano di informazioni dettagliate sul singolo per erogare i propri servizi relativi allo stato sociale e, più recentemente quelli di e-governement, nello stesso tempo sono interessati al potenziale predittivo per scopi di controllo sociale che i big data racchiudono in sé». Dello stesso A. si v. pure Id., *Big data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di controllo*, in *Dir. Inf.*, 2012, p.135 ss.; Sul tema, tra i tanti contributi, v., altresì, R. De Meo, *La profilazione dei dati personali: il problema e gli orientamenti del Garante della Privacy*, in *Giust. civ. com.*, 16 marzo 2015.

¹⁵ Il termine “*datafication*” - o “*dataficazione*” - indica un *trend* tecnologico che prevede la traduzione di svariati aspetti della vita quotidiana in dati e, successivamente, in informazioni con un valore economico. Fino a una decina di anni fa, si parlava di *datafication* solo nell'ambito della scienza dei dati. Oggi, grazie all'impatto dei *Big Data* e ai progressi delle tecnologie computazionali, la *datafication* assume un significato molto più legato al presente e con molte più applicazioni. È importante distinguere tra digitalizzazione e dataficazione: la prima è la conversione di contenuti e processi analogici in formato digitale; la seconda è un *range* di attività molto più ampio con ripercussioni molto più stratificate, basato sulla convinzione che tramite i dati sia possibile rappresentare ogni sfaccettature della vita sociale di aziende e persone. In argomento, si v. S. Newell, M. Marabelli, (2015). *Strategic opportunities (and challenges) of algorithmic decision-making: A call for action on the long-term societal effects of “datafication”*, in *Journal of Strategic Information Systems*, 24 (1), p. 3 ss.; A. Hintz, L. Dencik, K. Wahl-Jorgensen, *Digital Citizenship in a Datafied Society*, Cambridge, 2019, p. 41.

¹⁶ La “*dataveillance*” si riferisce a tutte quelle pratiche che hanno per scopo la sorveglianza attraverso la registrazione di dati sia *online* che *offline*. Sul tema, si v. J. Van Dijck, (2014). “*Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology*”, in *Surveillance & Society*. 12 (2); C. Botrugno, *Tra dataveillance e cybersecurity: il digital phenotyping alla prova del regolamento UE 2016/679*, in *Riv. italiana di informatica e diritto*, 1/2023, p. 24; G. Mascheroni, D. Holloway, (2019). *The quantified child: discourses and practices of dataveillance in different life stages*. In Erstad, O., Flewitt, R., Kümmerling-meibauer, B. Pereira, I. (Eds.), *The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood*, p. 354 ss., London: Routledge.

da questa diffusa pratica riguardano, principalmente, due particolari aspetti dello sviluppo sociale ed emotivo del minore, cioè l'autostima e lo sviluppo delle relazioni, ed affiorano a prescindere dalle intenzioni della persona che ha condiviso che l'immagine sui *social media* e dal fatto che essa possa essere considerata, in termini oggettivi, come lesiva dell'onore e della reputazione dell'interessato¹⁷. Le conseguenze della condivisione scriteriata di fotografie e video sui *social network* sono, dunque, ampie, varie e durature. L'ambiente digitale se, da un lato, può concorrere alla realizzazione di molti diritti e rivelarsi un mezzo molto efficace di promozione personale e, conseguentemente, di definizione dell'immagine e della reputazione sociale, dall'altro lato, espone gli utenti, specie i minorenni, a pericoli e minacce sostanziali¹⁸ che oggi non possono più essere trascurati e sottovalutati, tantomeno dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale¹⁹ (i genitori stessi ovvero il tutore, in loro assenza), i quali sono muniti del potere-dovere di proteggere, educare e istruire il minore e di curarne i relativi interessi. Del resto, il termine responsabilità configura l'esercizio della autorità genitoriale non più come prerogativa sulla persona che si pretende ad altri sottoposta, bensì quale strumento funzionale al soddisfacimento dei diritti del figlio e al tempo stesso alla compiuta attuazione dei doveri genitoriali. In un siffatto scenario potrebbe sembrare addirittura paradossale – come opportunamente evidenziato²⁰ – discorrere di riservatezza, ma è indubbio che il bisogno di protezione della sfera intima della persona si intensifichi proprio laddove maggiori e insidiose sono le minacce di una sua grave e irrimediabile compressione. Dunque, è proprio nel virtuale contesto dei *social media*, ove il valore della privacy (dei soggetti vulnerabili, soprattutto) sembra essere stato dimenticato, lasciando spazio a una sorta di voyeurismo digitale camuffato da sentimento e orgoglio genitoriale, che occorre, ancor più, proteggere i dati personali

¹⁷ Così pressappoco testualmente, L. Scaffidi Ruschella, *Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto all'immagine e protezione dei dati personali*, cit., p. 2. Sul punto, si v. anche C. Galimberti, *Segui il coniglio bianco. Processi identitari e costruzione della soggettività nella presentazione di sé: il caso delle interazioni online*, in C. Regalia, E. Marta (a cura di), *Identità in relazione. Le sfide odierne dell'essere adulto*, Milano, 2011, p. 73 ss.

¹⁸ A. Skelton, B. Mezmur, 'Technology Changing @ Dizzying Pace: Reflections on Selected Jurisprudence of the UN Committee on the Rights of the Child and Technology', *Peace Human Rights Governance*, 3(3), 2019, p. 277.

¹⁹ L'espressione «responsabilità genitoriale» si rinviene nella Dichiarazione di N.Y. sui diritti del fanciullo del 1959; utilizzata e definita in ambito europeo nel Regolamento del 27 novembre 2003, n. 2201, c.d. Bruxelles II bis, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e appunto in materia di responsabilità genitoriale è definita all'art. 2 come l'insieme dei «diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore». La nota formula, come noto, ha avuto pieno riconoscimento all'interno del sistema ordinamentale italiano in ragione della attuata riforma in materia di filiazione. Sul tema, cfr. C.M. Bianca (a cura di), *La Riforma della filiazione*, Padova, 2015; M. Sesta, *La filiazione*, in M. Bessone (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. IV, Torino, 2011, p. 27.

²⁰ Cfr. M. Foglia, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, cit., p. 3561.

del minore²¹ e *lato sensu* il suo diritto alla riservatezza, qui inteso, in maniera esemplificativa, sia «quale diritto a che i genitori rispettino l'intimità della vita del minore sui social networks»²², ma anche quale diritto del minore alla costruzione della propria identità digitale e che, in virtù del principio del cd. *best interest*, pone un limite pure alla libertà di manifestazione degli stessi genitori²³. Presidiare detti diritti, che insieme ad altri vanno a comporre «un unico, globale e fondamentale diritto del minore ad ottenere in tutto il suo percorso formativo, sostegno, guida e protezione per strutturarsi adeguatamente come persona»²⁴, richiede di vagliare, in primo luogo, l'adeguatezza degli attuali strumenti normativi posti a loro tutela e verificarne la relativa efficacia e tenuta nel contesto digitale; ma anche di riflettere, in chiave prospettica, sulle ulteriori (e potenziali) misure che bisogna approntare onde favorire il coinvolgimento del minore in particolare nell'esercizio dei suoi diritti di immagine e metterlo, altresì, al riparo da illegittime e gravi ingerenze nella sua privacy e nella costruzione della sua identità digitale da parte di soggetti sia esterni che interni alla cerchia familiare. Si pone utile e necessario volgere, poi, lo sguardo verso altre esperienze giuridiche come, ad esempio, quella francese ove, da più anni, il legislatore ha mostrato una particolare attenzione e sensibilità verso tutti quei fenomeni accomunati dall'impiego di minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali tanto per finalità di profitto (come avviene nel caso dei cc.dd. *baby influencer*)²⁵ quanto per mera volontà di condivisione (come nell'ipotesi del cd. *sharenting*), e nei quali i dati digitali dei minorenni esigono una tutela interna al nucleo familiare ed esterna ad esso, verso e nei confronti di terzi. Di recente, peraltro, in Francia, proprio con riguardo al fenomeno in esame, è stata emanata la legge 2024-120 del 19 febbraio 2024 volta a tutelare i diritti d'immagine dei minori su internet che, come si vedrà nel prosieguo, ha introdotto la nozione di vita privata nell'articolo [371-1](#) comma 2 del codice civile relativo alla cd. *autorité parentale*. Questa modifica, senza dubbio alcuno, travalica i tradizionali obblighi ascritti in capo ai genitori ampliando così il concetto di cura genitoriale che ingloba oggi ulteriori impegni i quali, nell'intricata matassa degli attuali

²¹ Protezione da intendersi nella più moderna accezione di «forma di controllo sul modo in cui l'identità individuale può essere costruita». Cfr. G. Marini, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, cit. p. 364.

²² M. Bianca, *Il minore e i nuovi media*, in R. Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore d'età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 163 ss.

²³ Cfr., ancora, M. Foglia, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, cit., p. 3563

²⁴ A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2019, p. 189.

²⁵ La Francia, difatti, è il primo Paese al mondo ad aver introdotto nel 2020 una disciplina normativa sullo «sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme *on line*». In particolare, il legislatore è intervenuto sul codice del lavoro francese introducendo limiti all'impiego in rete di minori da parte di imprese e soggetti commerciali; dunque, sono state estese tutte le tutele previste dal citato codice anche a questa forma di impiego che si configura a tutti gli effetti come «lavoro minorile». Ai genitori è anche imposto l'obbligo di versare i guadagni su conti intestati ai minori stessi.

media, pongono la responsabilità genitoriale di fronte a tendenze e problematiche del tutto nuove.

2. *La tutela dell'immagine e della riservatezza del minore in relazione ai nuovi media: uno sguardo al quadro normativo internazionale, comunitario e nazionale*

Nel panorama giuridico internazionale l'attenzione verso i minori comincia a manifestarsi già nel lontano 1924, allorché, nell'ambito della Convenzione di Ginevra, si registra l'elaborazione dello Statuto dei diritti del minore da parte della Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni, la quale si ispira alla Carta dei Diritti del Bambino (*Children's Charter*) di Eglantyne Jebb, nota fondatrice di *Save the Children*. Tale documento, sebbene privo di valore giuridico vincolante, costituisce un primo importante punto di riferimento, poiché riconosce al minore, visto come soggetto passivo di diritti, uno *status* da tutelare e promuovere.

Una protezione specifica per i minori²⁶ viene, successivamente, contemplata all'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dalle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948 a New York. Circa un decennio dopo trova affermazione, per la prima volta, nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dalle Nazioni Unite, il cd. principio del *best interest of the child*²⁷ dotato di assoluta pregnanza valoriale e sancito, poi, anche in altre convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo; i bambini vengono così formalmente designati, dinnanzi a tutti gli attori della scena internazionale, quali soggetti titolari di diritti ed interessi da proteggere. Tuttavia, per una concreta presa d'atto degli effetti dei *media* e delle nuove tecnologie sullo sviluppo dei minorenni, occorrerà attendere la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Fanciulli²⁸, ratificata dall'Italia con la l. n. 176 del 1991²⁹, con la quale tutti gli Stati aderenti hanno assunto l'impegno di garantire che i fanciulli non subiscano interferenza alcuna nella loro vita privata, nonché qualsivoglia tipo di pregiudizio alla

²⁶ Cfr. Art. 25 "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale"

²⁷ Cfr. Principio VII, Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, 1959: "*The best interest of the child shall be the guiding principle of those responsible for his education and guidance*". Sul punto, si v. nota n. 7 del § 1.

²⁸ La Convenzione incentiva, infatti, le nuove generazioni ad accedere ai *media* e alle nuove tecnologie, veicolando, così, un'immagine del minore al passo coi tempi. Sul punto, si v., tra molti, M. Gestri, *La Convenzione sui diritti del fanciullo: luci, ombre e problemi di prospettiva*, in *Jura Gentium*, 2015, consultabile su <https://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/gestri.html>; C. Focarelli, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di "best interest of the child"*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 981; A. Dell'Antonio, *La Convenzione sui diritti del fanciullo: lo stato di attuazione in Italia*, in *Dir. fam e pers.*, 1997, p. 246; M.R. Saule (a cura di), *La convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, Napoli, 1994 e A.C. Moro, *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi. La Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Milano, 1991.

²⁹ L. 27 maggio 1991 n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

sfera del loro onore, della reputazione o dell'immagine (art. 16). In particolare, l'art. 8 della citata Convenzione impone agli Stati l'obbligo di tutelare e preservare l'identità personale del fanciullo, nonché di ristabilirla al più presto quando viene violata; la Convenzione, però, non definisce compiutamente la nozione di "identità personale", e ai fini di una sua ricostruzione occorre, pertanto, scrutare anche al di là degli ambiti espressamente richiamati dalla citata disposizione: il nome, la cittadinanza e le relazioni familiari. Peculiare importanza, a tale scopo, assume la norma di cui all'art. 16 sopra richiamato che nel sancire il diritto dei minori a essere protetti da interferenze nella loro vita privata³⁰ ed anche da qualsivoglia pregiudizio alla sfera del loro onore, della reputazione o dell'immagine, configura un diritto che involge aspetti dell'individuo riferibili tanto alla sua dimensione fisica quanto alla sua dimensione sociale³¹. I minori assumono, poi, una posizione di rilievo anche in altre fonti internazionali quali la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (art. 19), e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore del 1996³². Con precipuo riferimento ai diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale, deve menzionarsi il recente *General Comment* n. 25 del 2021, dal titolo *Children's rights in relation to the digital environment*, adottato dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia durante la sua 86a Sessione (18 Gennaio - 5 febbraio 2021)³³ all'esito di un lungo processo di consultazione che ha

³⁰ La disposizione richiama, sostanzialmente, il contenuto dell'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dell'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, prevedendo che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e che l'ingerenza di un'autorità pubblica è vietata, eccetto nei casi in cui sia prevista dalla legge, persegua interessi pubblici importanti e legittimi e sia necessaria in una società democratica. Il diritto dei minori al rispetto della vita privata è contemplato anche in altri strumenti internazionali quali la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, adottata dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite (Risoluzione n. 1386 (XIV) del 10 dicembre 1959) e la Carta africana sui diritti e il benessere del minore del 1990.

³¹ In questo senso, si v. Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 20 del 6 dicembre 2016, dal titolo "The implementation of the rights of the child during adolescence", (CRC/C/GC/20), § 46.

³² Ratificata dall'Italia con l. 20 marzo 2003 n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2003, n. 91, S.O. Cfr. C. Fioravanti, *I diritti del bambino tra protezione e garanzie: l'entrata in vigore, per la Repubblica italiana, della convenzione di Strasburgo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, 3, p. 561.

³³ Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (art. 43) ed è composto da 18 esperti indipendenti che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei suoi Protocolli Opzionali: il Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nei conflitti armati, il Protocollo sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardante bambini e adolescenti e il Protocollo sulle procedure di reclamo. Gli Stati parte si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni. La Convenzione prevede che gli Stati che l'hanno ratificata si impegnino a diffondere i principi e le disposizioni in essa contenuti e affida alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite - e all'UNICEF in particolare - il compito di promuoverne l'effettiva applicazione. Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia raccomanda agli Stati parte della Convenzione di diffondere ampiamente i propri Commenti generali, sia a livello nazionale che locale, tra le istituzioni, la società civile, i professionisti che lavorano per e con le persone minorenni e naturalmente tra queste ultime.

visto una grande partecipazione di Stati, organizzazioni intergovernative, istituzioni nazionali per i diritti umani, società civile, accademici e gruppi di bambini e adolescenti³⁴. La vulnerabilità del minore e le sue peculiari esigenze di tutela (fuori e dentro la rete) trovano, altresì, ampio spazio e riconoscimento in atti normativi interni, di matrice comunitaria³⁵ e di *soft law*; si pensi, ad esempio, al primo Libro bianco “*Media e minori*” dedicato ai *media* c.d. tradizionali pubblicato dall’Autorità per le comunicazioni (a cui ne ha fatto seguito un secondo relativo ai nuovi media)³⁶ e, in ambito europeo, alla Carta di Nizza³⁷ del 2000 che all’art. 24, par. 1, espressamente afferma che «i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere»; ed

³⁴ Secondo il Comitato, l’ambiente digitale costituisce una parte importante della vita dei minori e può incidere su di essa sia in senso positivo sia in senso negativo. Nel Commento generale n. 25 si sottolinea, infatti, come le nuove tecnologie offrano ai minori numerose opportunità per realizzare i diritti proclamati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, fra i quali il diritto di essere registrato alla nascita (art. 7), il diritto di essere riconosciuto dalle autorità nazionali (art. 7), il diritto di accesso alle informazioni (art. 13), il diritto alla libertà di espressione (art. 13), il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14), il diritto alla libertà di associazione (art. 15), il diritto alla libertà di riunione (art. 15), il diritto all’istruzione (artt. 28 e 29) e diritto al gioco (art. 31). Per altro verso, le nuove tecnologie creano un ambiente accattivante e potenzialmente manipolativo che espone i minori a rischi di contatti lesivi e illegali, come l’adescamento per scopi sessuali e il bullismo. Di conseguenza, il Comitato esorta gli Stati a porre alla base delle proprie politiche e delle misure legislative e amministrative una valutazione equilibrata degli interessi dei bambini. In particolare, gli Stati hanno l’obbligo di adeguare nel tempo la legislazione ai progressi tecnologici e alle pratiche emergenti, di condurre studi per valutare l’impatto dei media digitali sui diritti dei bambini, anche al fine di promuoverne l’impiego tra gli enti pubblici e le imprese del settore.

³⁵ Si pensi, in primis, al Regolamento UE n. 2016/679 sul quale si indugerà nel prosieguo della trattazione, e alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, riguardante la tutela dei minori, la dignità umana e il diritto alla rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea. In riferimento agli strumenti di incentivo di politiche a tutela dei minori in rete, si v. il Report della Commissione Europea del 2017, *Evaluation of the Implementation of the Alliance to better protect minors Online*; e alla Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica alla Direttiva 2010/13/UE, relativa a coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi e sui cui v. F. Donati, *La tutela dei minori nella direttiva 2018/1808*, in *MediaLaws*, 1/2019, p. 60.

³⁶ Sul tema, si v. M. Bianca, *La tutela del minore nell’età digitale. Riflessione a margine della lettura del Libro bianco AGCOM 2.0. su media e minori*, in *Comunicazione.doc.*, 2018, p. 59.

³⁷ Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pubblicata nella G.U.C.E. 18 dicembre 2000, n. C 364. L’art. 24 (Diritti del bambino), dispone che: “1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”. Sul punto, tra i tantissimi contributi, cfr. G. Resta, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 801.

ancora al trattato sull'Unione europea (TUE)³⁸ ove i diritti dei minori rientrano fra gli obiettivi chiave individuati dall'art. 3, par. 3.

Il quadro normativo interno, con specifico riguardo al diritto all'immagine, si articola su più livelli. Esso trae anzitutto fondamento nell'art. 2 Cost. ed è, altresì, ricavabile dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633)³⁹. In particolare, l'art. 96 della legge sulla protezione del diritto d'autore vieta l'esposizione, la riproduzione o la commercializzazione del ritratto di una persona senza il suo consenso e a meno che ciò non risulti giustificato dalla sua notorietà o da peculiari esigenze scientifiche, culturali o ricreative⁴⁰. A queste norme si aggiungono le disposizioni contenute nella legge sulla privacy del 1996⁴¹ trasmigrata, poi, nel codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)⁴². Con

³⁸Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE). 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

³⁹L. 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166. Sul punto cfr. C. Resta, *Diritto d'autore e internet: la lenta e difficile evoluzione della responsabilità dei soggetti*, in *Impresa*, 2001, 2, p. 247 e S. Stabile, *Internet e diritto d'autore: il cyberspace e la mondializzazione delle opere*, in *Dir. industriale*, 1999, 1, p. 87.

⁴⁰Si tratta di una tematica che, sebbene il più delle volte, per quanto riguarda i soggetti più deboli come i minori, si intrecci con il diritto di cronaca e con la libertà di espressione artistica e giornalistica, vede quasi sempre prevalere, all'esito del giudizio di bilanciamento tra questi due opposti valori, il diritto alla riservatezza dei dati personali degli individui più vulnerabili. Sul punto, cfr. Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4477, in www.osservatoriofamiglia.it, in cui gli Ermellini hanno cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore in stato vegetativo, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita. La S.C., in occasione di tale pronuncia, ha ribadito che: «L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni che giustificano l'esercizio del diritto di cronaca, non rileva ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte nella vicenda narrata, dovendosi accertare uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti, ovvero il loro consenso o le altre condizioni eccezionali previste dall'ordinamento giuridico».

⁴¹Sulla legge in questione v., tra molti, G. Alpa, *La disciplina dei dati personali. Note esegetiche sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche*, Formello, 1998; G. Finocchiaro, *Una prima lettura della legge 31 dicembre 1996, n. 675, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»*, in *Contr. impr.*, 1997.

⁴²D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. Pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 2003, n. 174, S.O., n. 123/L. Il Codice della privacy - che ha recepito anche i

riferimento al già richiamato fenomeno cd. *cyberbullismo*⁴³, di significativo rilievo è la disciplina introdotta dalla legge n. 71/2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo*, la quale contempla un complesso di norme tese a contrastare e a reprimere il fenomeno del bullismo compiuto attraverso i *social media*, e prevede, inoltre, strumenti di tutela più incisivi rispetto a quelli comunemente diffusi, e che possono fungere da apripista a nuovi paradigmi di tutela. Le protezioni offerte dalla succitata legge n. 71/2017 sono state successivamente rafforzate dal regolamento Ue 2022/2065 sui servizi digitali (DSA)⁴⁴ che, nel perseguire l'obiettivo di rendere più sicuro il mondo digitale, si configura quale ulteriore (e ancor più efficace) strumento normativo per far fronte anche alle molteplici minacce online ai minori e che, come il *cyberbullismo*, li rendono vittime nel mondo digitale, con effetti devastanti, fisici, mentali e sociali, nel mondo reale⁴⁵.

principi sanciti dalla direttiva 2002/58/CE, in materia di trattamenti dei dati personali e di tutela della vita privata nell'ambito delle comunicazioni elettroniche - è stato di recente modificato a seguito delle novelle introdotte dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178. La letteratura sull'argomento è molto estesa. Cfr. *ex multis*, S. Rodotà, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy*, in *Europa e dir. priv.*, 2004, p. 3 il quale ha tracciato l'evoluzione del concetto di privacy osservando che «(s)iamo così di fronte anche ad una redistribuzione di poteri sociali e giuridici. Si coglie il punto di arrivo di una lunga evoluzione del concetto di privacy, dall'originaria sua definizione come diritto ad essere lasciato solo fino al diritto di mantenere il controllo delle proprie informazioni e di determinare le modalità della costruzione della propria sfera privata»; V. Zeno Zencovich, *Privacy e informazioni a contenuto economico del d. legis. n. 196 del 2003*, in *Studium iuris*, 2004, p. 452; Id., *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, con Francesco Cardarelli e Salvatore Sica, collana *Diritto dell'informatica*, Milano, 2004; C.M. Bianca, F.D. Busnelli, *La protezione dei dati personali: commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice della privacy»*, Padova, 2007; D. Turrone, *Il «codice in materia di protezione dei dati personali»: note a prima lettura sulle novità introdotte in campo processuale civile*, in *Giur. it.*, 2004, p. 12 e A. Pinori, *Internet e responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in *Contratto e Impresa*, 2007, 6, p. 1565.

⁴³ Il riferimento è alla citata l. 29 maggio 2017 n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 2017, n. 127. Sul punto, si rinvia alla nota 10 del §1.

⁴⁴ Sul punto, si v., tra molti, i contributi di A. Gullo, *Contenuti, scopi e traiettoria della ricerca: le nuove frontiere della compliance nel mercato digitale*, E. Birritteri, *Contrasto alla disinformazione, Digital Services Act e attività di private enforcement: fondamento, contenuti e limiti degli obblighi di compliance e dei poteri di autonormazione degli operatori*, R. Sabia, *L'enforcement pubblico del Digital Services Act tra Stati membri e Commissione europea: implementazione, monitoraggio e sanzioni*, e L. D'agostino, *Disinformazione e obblighi di compliance degli operatori del mercato digitale alla luce del nuovo Digital Services Act* collocati nell'ambito della sezione monografica "Il Digital Services Act e il contrasto alla disinformazione: responsabilità dei provider, obblighi di compliance e modelli di enforcement", pubblicati su www.medialaws.eu, n. 2/23 e consultabili su https://www.medialaws.eu/rivista_category/2-2023/.

⁴⁵ Come evidenziato da M. Castellaneta in [Guardia alta sui minori: sistemi per verificare l'età e limiti alla pubblicità](https://www.ilsole24ore.com/art/guardia-alta-minori-sistemi-verificare-l-eta-e-limiti-pubblicita-AFUMczw), in *Il Sole 24 ORE del 28/09/2023*, consultabile su <https://www.ilsole24ore.com/art/guardia-alta-minori-sistemi-verificare-l-eta-e-limiti-pubblicita-AFUMczw> «l'applicazione del Dsa, tra alcune ombre e diverse luci, potrebbe così avere effetti globali nella protezione dei minori, se preso a modello anche da Stati extra Ue e se applicato in modo effettivo dalle grandi piattaforme. Certo, anche la Commissione Ue, in particolare con il regolamento di esecuzione 2023/1201 su ispezioni e

In relazione allo svolgimento di attività professionali come quella giornalistica, una maggiore attenzione alla tutela del minore si rinviene nel richiamato Codice in materia di protezione dei dati personali, oggi riadattato a seguito dell'entrata in vigore, in data 25 maggio 2018, del Regolamento 2016/679 cd. GDPR (*General Data Protection Regulation*).

2.1 (Segue) *Il Regolamento 2016/679 cd. GDPR (General Data Protection Regulation)*

Il Regolamento 2016/679 cd. GDPR (*General Data Protection Regulation*)⁴⁶ è stato adottato dal legislatore europeo al fine di rendere maggiormente effettivi i principi contenuti negli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza⁴⁷, uniformare la normativa sulla protezione dei dati personali negli Stati membri, in modo tale da favorire lo sviluppo

monitoraggio, ha un ruolo centrale, ma gli effetti concreti sono nelle mani dei prestatori di servizi intermediari, che devono rafforzare gli obblighi di diligenza».

⁴⁶ Nella vasta produzione scientifica sul tema, si v. G. Buttarelli, *The EU GDPR as a clarion call for a new global digital gold standard*, in *International Data Privacy Law*, vol. 6, n. 2/2016, p. 77; G. Finocchiaro, *Il quadro d'insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, G. Finocchiaro (a cura di), Bologna, 2017, p. 5, la quale afferma che «il diritto alla protezione dei dati personali consiste nel diritto del soggetto cui i dati si riferiscono di esercitare un controllo, anche attivo, su detti dati, diritto che si estende dall'accesso alla rettifica»; F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, 2016; G.M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario (a cura di) *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2018; E. Tosi (a cura di), *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo codice della Privacy*, Milano, 2019; V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino 2019; R. Panetta (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)*, Milano, 2019. Per un quadro completo delle questioni giurisprudenziali e dottrinali emerse in prima battuta con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per poi concentrarsi su quelle derivanti dal Regolamento GDPR e dalla normativa interna contenuta nel c.d. Codice della privacy, si v., tra gli studi più recenti, R. D'Orazio, G. Finocchiaro, O. Pollicino, G. Resta (a cura di), *Codice della privacy e Data Protection*, Milano, 2021.

⁴⁷ Secondo l'art. 7 «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni». L'art. 8 prevede che «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente». Invero la Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto alla protezione dei dati nel caso di *Promusicae* del 2008 (sentenza del 29 gennaio 2008, C-275/06 - ECLI:EU:C:2008:54) anche prima che la Carta di Nizza divenisse giuridicamente vincolante, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009. In generale, sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto alla privacy e di diritto alla protezione dei dati personali, si rinvia a M. Brkan, E. Psychogiopoulou, *Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment*, Cheltenham, 2017.

del mercato digitale e, altresì, rafforzare la posizione di intrinseca debolezza in cui, spesso, si vengono a trovare i soggetti i cui dati personali vengono trattati. Il GDPR stabilisce una speciale protezione a favore dei minori⁴⁸, giacché nel considerando 38 è previsto che i minori meritano una «specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali»⁴⁹. Il regolamento, inoltre, in considerazione delle maggiori insidie a cui sono esposti i minori nel caso di utilizzo di servizi ad essi direttamente forniti, sottolinea la necessità di una specifica tutela che «dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore». La protezione, poi, viene estesa anche alle modalità di comunicazione nei confronti dei minori, visto che il considerando n. 58 prevede che se il trattamento dati li riguarda «qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente».

Il legislatore comunitario, dunque, nel riconoscere apertamente la vulnerabilità dei bambini predispone misure finalizzate alla loro tutela all'interno dell'ambiente digitale e, specificatamente, destinate al trattamento dei loro dati in relazione ai servizi della c.d. società dell'informazione⁵⁰. La norma di cui all'articolo 8 del GDPR recante il titolo *“Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione”*, difatti, prevede che «il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni». Considerato il solo riferimento al consenso dei minori in relazione ai servizi della

⁴⁸ Invero, l'esigenza di adottare una nuova disciplina sulla protezione dei dati che tenesse specificamente conto della tutela della vita privata dei minori era già emersa nella Comunicazione della Commissione dal titolo *“Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi”* (COM/2012/0196 final).

⁴⁹ Per una originale disamina sulle diverse dimensioni (identitaria e patrimonialistica) dei dati dei minori, si v. L. Bozzi, *I dati del minore tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno*, in *Europa dir. priv.*, 2020, p. 266.

⁵⁰ Secondo quanto disposto dall'art. 4, n. 25, del GDPR, servizio della società dell'informazione è quello definito all'art. 1, par. 1, lett. b), dir. UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ossia *“qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”*. Tale definizione si ricavava, peraltro, già dall'art. 1, n. 2, dir. 98/34/CE, come modificata dalla dir. 98/48/CE, nonché dal d.lgs. n. 70 del 2003 di recepimento della dir. 2000/31/CE, in materia di servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

società dell'informazione, la citata disposizione, dunque, non concerne genericamente tutti i trattamenti di dati di minori, ma prevede, al comma 1, la liceità del trattamento dei dati di un minore, laddove detto trattamento: a) riguardi un'offerta diretta di servizi della società dell'informazione a soggetti minori che hanno almeno 16 anni (o, secondo l'art. 8, una diversa età fissata dal legislatore nazionale); b) sia basato sul consenso, secondo quanto disposto dall'art 6, comma 1, lett. a del GDPR (se il trattamento ha altra base giuridica, come ad esempio il rispetto di un obbligo di legge, i legittimi interessi, etc, la predetta norma non si applica). Se non vi sono questi due requisiti, l'art. 8 richiede il consenso dall'esercente la responsabilità genitoriale⁵¹. Secondo la norma richiamata, quindi, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni; laddove il minore ha meno di 16 anni, invece, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale⁵². Il GDPR introduce una deroga per i casi specifici indicati alla regola generale fissata dall'ordinamento, abbassando il limite dei 18 anni (per l'Italia) e creando una sorta di maggiore età digitale⁵³, raggiunta la quale è ammesso il consenso al trattamento dei propri dati personali anche con riferimento ad attività di profilazione⁵⁴. Il comma 1 dell'art. 8 prevede, inoltre, che tale

⁵¹ Restano comunque salve, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, le disposizioni nazionali in tema di diritto dei contratti (quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore).

⁵² La norma, quindi, impone a chi offre un servizio della società dell'informazione di accertarsi che il soggetto possa validamente prestare il consenso per il trattamento dei propri dati personali.

⁵³ Autorevole dottrina, infatti, ritiene che occorra chiedersi se la tecnologia abbia delineato una diversa capacità digitale e se questa costituisca una deroga a quella civilistica di cui all'art. 2 c.c.: laddove, poi, la risposta fosse di segno affermativo, occorrerebbe verificare se essa sia funzionale alla protezione del fanciullo o se, al contrario, sia strumentale alla realizzazione di interessi di altri soggetti (sul punto, cfr. M. Bianca, *Il minore e i nuovi media*, in R. Senigaglia (a cura di) *Autodeterminazione e minore d'età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 156). Il consenso, in quest'ottica, sarebbe in realtà uno strumento attraverso il quale si vengono a realizzare gli interessi dei detentori della società dell'informazione, piuttosto che proteggere gli interessi dei minori. Queste considerazioni muovono dalla "natura bifronte" del diritto al trattamento dei dati personali e dalla sua incidenza sull'atto di autonomia negoziale: tale natura sintetizzerebbe, infatti, la convivenza degli interessi personali dei soggetti titolari dei dati personali, con quelli patrimoniali del mercato alla circolazione e alla patrimonializzazione. Riconoscere, quindi, la natura ambivalente del diritto al trattamento dei dati personali, consentirebbe di superare la distinzione tra atti negoziali e non negoziali ed atti aventi contenuto patrimoniale e non patrimoniale; allo stesso tempo, però, proprio tale "natura bifronte" rivelerebbe l'inadeguatezza di una tutela che si affidi al mero consenso del minore, tanto che, laddove si propenda per la sua natura negoziale, dovrebbe ammettersi che si tratti di una deroga a quanto previsto dall'art. 2 c.c. Per una ricognizione circa la natura giuridica del consenso al trattamento dei dati personali, cfr. N. Zorzi Galgano, *Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla privacy*, in N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persone e mercato dei dati: riflessioni sul GDPR*, cit., p. 33; A. Astone, *L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. società dell'informazione: l'art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul codice per la protezione dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2019, 2, p. 614 e F. Naddeo, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, p. 27.

⁵⁴ Il *Working Party Art. 29*, nelle "Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679", ammette che possano valere,

limite possa essere ulteriormente abbassato dagli Stati membri, purché tale limite non sia inferiore ai 13 anni⁵⁵. Si tratta di un risultato rilevante, atteso che la previgente disciplina, redatta in un'epoca in cui i *social network* non erano diffusi, non conteneva disposizioni specifiche per i minori, ragion per cui i titolari e i responsabili del trattamento dovevano rispettare le relative norme senza avere riguardo dell'età degli

persino nei confronti dei minori, tutte le eccezioni individuate all'art. 22 §2 GDPR che legittimano le decisioni automatizzate e le profilazioni, quali la necessità di concludere un contratto (lett. a), la previsione autorizzatoria di una norma nazionale o UE (lett. b), e il consenso espresso (del minore) (lett. c). Come è stato notato a più riprese in passato, il consenso esplicito mal si presta a coprire decisioni basate sull'incrocio di migliaia di dati raccolti da svariate fonti (*social network*, dati di navigazione, ecc.) e processate da algoritmi che auto-apprendono (*big data analytics*). È difficile immaginare che l'interessato, per giunta minore, comprenda che la sua profilazione derivi non solo da dati che egli ha fornito direttamente, ma anche da quelli derivati o desunti da altri dati. Cionondimeno, il WP Art. 29, nel richiamare il considerando 38 del GDPR, in base al quale i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi derivanti dalla creazione di profili personali a fini commerciali (che possono, ad esempio, servire per individuare i giocatori che l'algoritmo ritiene più propensi a spendere soldi nei giochi online o per fornire annunci pubblicitari più personalizzati), conclude che la soluzione normativa più adatta sia quella dei codici di condotta, ovvero della *self-regulation* prevista dall'art. 40.2, lett. g) RGPD, la cui adozione è facoltativa e su base volontaria. Tuttavia, in caso di mancata adozione di un tale codice di condotta, non sarà possibile attivare alcuna azione nei confronti del titolare o responsabile del trattamento per violazione delle regole di condotta. Certamente, una tutela più cogente va, quindi, pensata per i minori in materia di profilazione.

⁵⁵ In tale prospettiva l'età minima per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in Italia è stata portata dall'art. 2-*quinquies* del D.Lgs 101/2018, che ha adeguato il citato D.Lgs 196/2003 (Codice privacy) al GDPR, a 14 anni, con la conseguenza che il minore di almeno quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, mentre il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Vieppiù. L'art 2 *quinquies*, oltre a modificare l'età minima, esplicita ciò che rimane implicito nell'art. 8. Il comma 2 della norma codicistica specifica, infatti, che il titolare del trattamento deve redigere un'informativa con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo. In questo senso l'art. 2 *quinquies* non è solo in linea con il Considerando 38 del GDPR, ma anche con il Considerando 58, in quanto aggiunge maggiore tutela per il minore con lo strumento dell'informativa chiara, semplice e concisa nonché accessibile al minore. L'art 2 *quinquies*, e nello specifico il suo comma 2, può essere considerato, quindi, come ottimo esempio di come la normativa nazionale di adeguamento possa rafforzare l'attuazione del GDPR. Sul tema, si v., tra molti, si v. B. Agostinelli, "Emanipazione digitale" e tutela dei minori tra responsabilità genitoriale e regolamentazione eurounitaria in R. Torino e S. Zorzetto (a cura di), *La trasformazione digitale in Europa. Diritti e principi*. Torino, 2023, p. 179 ss., la quale, in chiave critica, sottolinea come dal 14° anno, con il consenso per il trattamento dei dati personali nei servizi della società dell'informazione prestato direttamente dall'interessato, si verifica una brusca interruzione dei sistemi di controllo parentale che non possono essere mantenuti dai genitori senza la volontà del minore. Ciò, sottolinea l'A., riduce la capacità di controllo e di guida dei genitori e incide sull'esercizio stesso della responsabilità genitoriale. Il problema dei minori in rete, dunque, non è solo un problema di privacy ma di tutela dei diritti fondamentali che possono essere più facilmente lesi in Internet per l'inesperienza e l'im maturità e per la mancata verifica dell'età. Della stessa A., si v. anche, Id., *Informazione e minori: una lettura integrata per una tutela uniforme*, in *Jus civile*, 2022, p. 33.

interessati⁵⁶. Tuttavia, con riguardo alla divulgazione di foto di piccoli minori occorre rilevare come il legislatore europeo abbia trascurato di chiarire se il consenso alle esposizioni delle immagini di detti minori possa essere espresso da un solo genitore o se, invece, sia necessario quello di entrambi. Inoltre, necessita, altresì, evidenziare come la disciplina normativa in commento, non indicando alcun rimedio nel caso in cui i genitori non sono muniti di adeguate competenze digitali e/o non agiscano nel migliore interesse dei propri figli, si appalesa non proprio idonea per prevenire gli effetti pervasivi dello *sharenting* richiamati nel precedente paragrafo. Peraltro, nel quadro del GDPR la mancanza anche di disposizioni tese ad affrontare il potenziale conflitto fra i titolari della responsabilità genitoriale e i minori è pure aggravata dall'esenzione delle "attività domestiche e personali online", prevista dall'art. 2, par. 1, lett. c). A riguardo, il considerando 18 chiarisce che il Regolamento non si applica al trattamento dei dati personali da parte di una persona fisica nel corso di un'attività puramente personale o domestica e quindi senza alcun collegamento con un'attività professionale o commerciale (c.d. *household exclusion provision*). Le attività personali o domestiche possono includere la corrispondenza e la detenzione di indirizzi, o il *social network* e attività *online* svolte nel contesto di tali attività. In altre parole, il citato considerando non trova applicazione nell'ambito di tutte quelle innumerevoli attività non collegate alle attività professionali e commerciali. Si tratta di una misura molto ampia che consente il trattamento di dati personali senza prevedere un particolare grado di controllo e che, certamente, non pone alcuna linea di demarcazione necessaria per individuare là dove finiscono i diritti dei genitori e dove, invece, iniziano i diritti dei bambini. La disciplina del GDPR, dunque, sebbene tenga conto delle specifiche esigenze di protezione dei minori nel contesto digitale trascura di considerare le conseguenze lesive della riservatezza e dell'identità dei minori derivanti dal trattamento dei dati personali da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale nel corso di un'attività puramente personale o domestica. In definitiva, nella cornice normativa sopra tratteggiata è possibile scorgere, certamente, diversi principi e clausole generali che assegnano al minore, come già si è detto, un ruolo centrale e che tengono conto della sua vulnerabilità e delle sue peculiari esigenze di protezione. Tuttavia, il sopra delineato complesso delle tutele (concepito prevalentemente nel contesto pre-digitale) si mostra, sotto diversi profili, labile e insufficiente per far fronte, efficacemente, al fenomeno dello *sharenting* qui in disamina, e, in via generale, alle nuove e diversificate minacce lesive della sfera intima dei minori che emergono, incessantemente, nell'ambiente digitale oggi sempre più in evoluzione sotto la spinta propulsiva dell'intelligenza artificiale.

⁵⁶ Più precisamente, prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo, i principali *social network* prevedevano una età minima per iscriversi di tredici anni, in quanto, avendo la propria sede negli Stati Uniti, si riferivano al limite fissato dalla legge federale, ovvero il *Children's Online Privacy Protection Act* (COPPA).

3. *Il contesto giurisprudenziale italiano sullo sharenting*

La centralità delle norme poste a tutela del minore nell'ipotesi di abuso della loro immagine e di violazione della loro sfera intima è nell'ordinamento italiano largamente confermata dalla giurisprudenza di merito, la quale, in diverse e recenti occasioni, ha affermato i pericoli insiti nella pubblicazione di foto di minori sui *social network*. Nel 2017 il Tribunale di Mantova⁵⁷ ha espressamente statuito che «l'inserimento di foto di minori su *social network* costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line di minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia. Il pregiudizio del minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui *social network* sicché l'ordine di inibitoria e rimozione va impartito immediatamente». Sulla scorta di questa importante statuizione giudiziale anche il tribunale di Pistoia, nel 2018⁵⁸, ha ritenuto che un padre che si sta separando non può sfogarsi e pubblicare le foto della figlia minore sui *social*, in quanto un siffatto comportamento è causa di disagi nei contesti sociali e scolastici dalla stessa frequentati. Il giudice preposto ha, altresì, affermato che ogni condotta di esposizione mediatica dei figli minorenni, oltre ad essere adeguatamente sanzionata, può essere valutata ai fini della decisione sul regime di affidamento dei figli. Con riguardo al consenso del minore, significativa è l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel 2017⁵⁹ con la quale la madre di un sedicenne (affidato a un tutore) - che, reiteratamente e malgrado la sua opposizione, pubblicava immagini che lo ritraevano - è stata condannata a rimuovere i contenuti che lo riguardavano, ma anche a pagare allo stesso e al marito una somma di diecimila euro in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o al divieto di successivi post. Il giudice romano ha, altresì, ordinato al tutore di diffidare ad adempiere a tali prescrizioni "protettive" del minore anche soggetti terzi diversi dalla madre e finanche di richiedere ai gestori dei motori di ricerca di "deindicizzare" le informazioni relative al minore, con ciò configurando a favore del minore un diritto

⁵⁷ Trib. Mantova, 19 settembre 2017, con nota di M. Nitti, "La pubblicazione di foto di minori sui *social network* tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale", in *Fam. dir.*, 2018, p. 380.

⁵⁸ Trib. Pistoia, sez. I civile, ordinanza del 7 luglio 2018. Per maggiori approfondimenti, si v. M. Ozenda, *Baby influencer e sharenting: il lato oscuro della fama digitale* reperibile su <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/baby-influencer-e-sharenting-il-lato-oscuro-della-fama-digitale>.

⁵⁹ Trib. Roma, sez. I civile, ordinanza 23 dicembre 2017, con nota di S. Peron, *Sul divieto di diffusione sui *social network* delle fotografie e di altri dati personali dei figli*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 589.

all'oblio. La condotta genitoriale posta in essere prima dell'entrata in vigore del GDPR (quindi, precedentemente all'individuazione dell'età del consenso digitale) è stata ritenuta, nel caso *de quo*, lesiva della dignità del minore. In ragione dei riconosciuti effetti pregiudizievoli legati alla pubblicazione delle immagini senza il consenso del minore, il giudice capitolino ha inteso, quindi, rafforzare la tutela già fornita dal provvedimento di condanna alla rimozione delle immagini con l'uso della previsione di cui all'art. 614bis c.p.c. (c.d. *astreinte*)⁶⁰. Il peculiare rilievo del consenso del minore è stato evidenziato, altresì, dal giudice di primo grado di Ravenna il quale nel 2019⁶¹ ha pure ritenuto che in caso di separazione dei genitori ed affidamento congiunto della prole non è, comunque, bastevole il consenso di un solo genitore per pubblicare le foto di un ragazzo infra-quattordicenne sui *social*. Sulla medesima traiettoria si colloca, poi, la pronuncia emessa nel 2020 dal Tribunale di Chieti⁶² con la quale è stato prescritto a due genitori separati di astenersi dalla pubblicazione sui *social media* delle foto del figlio senza il suo consenso⁶³. Il giudice chietino si è sostanzialmente limitato, nelle motivazioni come nella narrativa della sentenza, a ordinare ad entrambi i genitori divorziandi – che si contestavano reciprocamente la pubblicazione di immagini “inopportune” del figlio minore – «di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell'interessato» specificando, altresì, la non trascurabile circostanza di avere ascoltato il ragazzo entrato ormai nel suo diciassettesimo anno d'età⁶⁴. Altro arresto giurisprudenziale - che si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale che

⁶⁰ La norma di cui all'art. 614 bis c.p.c. originariamente introdotta dalla legge 69/2009 è stata poi modificata dal d.l. 83/2015 che ne ha esteso l'applicazione a tutta l'esecuzione in forma specifica. Il testo della norma è stato di recente modificato dalla cd. Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022 di attuazione della L. n. 206/2021 di delega al Governo). Sulle modifiche introdotte da detta riforma cfr., tra molti, A. Nascosi, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla riforma del 2022*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 1224 ss; G. Olivieri, *Le misure coercitive indirette riformate*, in *Inexecutivis* consultabile su <https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/saggio/2023/le-misure-coercitive-indirette-riformate/>; B. Capponi, *Un dubbio sul regime transitorio della riforma dell'art. 614 bis c.p.c.* in *Judicium* consultabile su <https://www.judicium.it/un-dubbio-sul-regime-transitorio-della-riforma-dellart-614-bis-c-p-c/>

⁶¹ Trib. Ravenna, 15 ottobre 2019, n. 1038 con nota di F. Sanzari, *Foto su facebook della figlia che sfilava: si al consenso, no ai danni per il padre che era presente* [Tribunale di Ravenna 15 ottobre 2019 n. 1038] reperibile su <https://dirittodiinternet.it/foto-facebook-della-figlia-sfilava-si-al-consenso-no-ai-danni-padre-presente-tribunale-ravenna-15-ottobre-2019-n-1038/>

⁶² Trib. Chieti, 21 luglio 2020, n. 403 reperibile su <https://www.famiglia-avvocato.it/wp-content/uploads/2020/08/Trib.-Chieti-sent.-n.-403-del-2020.pdf>

⁶³ Sempre più frequentemente nell'ambito del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio i genitori si vincolano a non pubblicare o divulgare foto, immagini, video o altro materiale riguardante il minore sui *social network* o all'interno di una pagina *web*, un blog, o, ancora, come immagini di profilo su *WhatsApp* o altre simili applicazioni, senza il consenso congiunto di entrambi i genitori. V., *inter alia*, Trib. Ferrara, 5 giugno 2017; Trib. Trieste, 18 luglio 2017; Trib. Velletri, 27 aprile 2017; Trib. Brescia, 2 settembre 2017, tutte reperibili nel database *DeJure*.

⁶⁴ Trib. Trani, sez.civ., ordinanza del 30 agosto del 2021 con nota di M. Martorana, *Tik Tok, madre condannata a rimuovere i video con la figlia* reperibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/22/tik-tok-madre-condannata-a-rimuovere-video-con-figlia>.

ammette il diritto all'ottenimento della rimozione di immagini del minore (e in taluni casi anche di account) sui *social network* - è quello del Tribunale di Trani del 2021 riguardante una madre separata la quale aveva pubblicato alcuni video della figlia di nove anni sulla nota piattaforma TikTok. Il giudice, anche in questo caso, ha ritenuto di dover disporre la rimozione d'urgenza del video dal suddetto *social network* e di condannare la madre al versamento (su un conto corrente intestato alla minore) della somma di cinquanta euro per ogni giorno di avvenuta violazione e di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziario. Il diritto del minore alla protezione contro le interferenze arbitrarie e illegali nella sua vita privata o contro affronti al suo onore e alla sua reputazione trova, poi, sul piano giurisprudenziale, un'ulteriore affermazione nel recente caso affrontato dal giudice di primo grado di Rieti⁶⁵ il quale ha condannato una donna, zia di due gemelli di sei anni, a risarcire la somma di cinquemila euro di danni al padre dei bambini, che l'aveva citata in giudizio per aver condiviso le immagini dei figli senza il suo consenso. In particolare, il giudice ha stabilito che «la pubblicazione sui *social network* di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell'art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l'ordinaria amministrazione, avente ad oggetto il trattamento di dati sensibili. Nel caso di diffusione dell'effigie autorizzata da uno soltanto dei genitori, è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzioni». Dagli orientamenti richiamati - ove costante è stato il richiamo operato dai giudici all'articolato normativo evocato nel precedente paragrafo⁶⁶ - emerge chiaramente che, per la divulgazione delle foto dei minori sui *social media*, in assenza di norme specifiche al riguardo, necessita il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori di entrambi i genitori⁶⁷. Con riguardo ai rimedi processualcivilistici esperibili al fine di garantire l'attuazione degli obblighi nascenti dalla responsabilità genitoriale, nelle citate

⁶⁵ Trib. Rieti, 17 ottobre 2022, n. 443 con nota di C. Fossati, *Responsabilità e risarcimento del danno per pubblicazione di immagini sui Social*. Tribunale di Rieti sent. 17 ottobre 2022, reperibile su <https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512795/responsabilita-e-risarcimento-del-danno-pubblicazione-di-imm.html>

⁶⁶ Specificatamente all'art. 2 della Costituzione, all'art. 10 del codice civile, che disciplina la tutela dell'immagine, al Codice della privacy e all'art. 96 della legge 633/1941 sul diritto d'autore (che, come si è già rammentato, prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, fatti salvi casi particolari) ed anche al GDPR (laddove specifica che «la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale» e «la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata»), nonché all'art. 16, c.1, della Convenzione di New York per i diritti del fanciullo del 1989 ove è disposto che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione» e che «il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».

⁶⁷ Non solo. Come si è visto in relazione al citato caso affrontato dal Trib. Chieti del 21 luglio 2020, i giudici hanno pure ritenuto che la decisione poteva essere rimessa alla volontà del minore, essendo di regola lo stesso, alla soglia dei 17 anni, in grado di gestire il diritto alla privacy a ciò connesso.

pronunce si è registrato, poi, un frequente utilizzo degli apparati di cui agli artt. 614-*bis*, 700 e 709-*ter* c.p.c.⁶⁸. In diversi casi ai quali si è fatto riferimento, infatti, i giudici, pur statuendo la rimozione di alcune foto di un minore pubblicate sui *social network*, da parte di un genitore senza il consenso dell'altro, hanno, altresì, previsto la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, laddove i genitori non avessero osservato i provvedimenti stabiliti dal giudice, e cioè l'inibizione della condotta di pubblicazione e di diffusione delle foto del figlio e la cancellazione di quelle già pubblicate. Il rimedio inibitorio e sanzionatorio di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. è stato utilizzato, dunque, allo scopo di evitare il diffondersi di informazioni e dati riguardanti la personalità del minore nel contesto sociale⁶⁹. *A latere* di questa misura coercitiva, nel contesto endofamiliare ha assunto, altresì, rilievo la disposizione di cui all'art. 709-*ter* c.p.c.⁷⁰ e ciò al fine di incrementare in modo significativo l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi del minore e di evitare che rimangano inattuati i provvedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché le modalità dell'affidamento della prole.

4. La Proposta di legge C. 1800 del 21 marzo 2024

La sintetica rassegna giurisprudenziale che precede evidenzia come sovente taluni genitori smarriscono (anzi, sembrano non aver mai trovato) la giusta modalità e misura attraverso cui gestire la presenza dei loro figli sulle principali piattaforme e, in generale, negli ambienti digitali in cui trascorrono parte delle giornate. La maggiore e più diffusa consapevolezza della portata lesiva della incessante sovraesposizione dei minori sulla rete da parte dei genitori, e l'esigenza di introdurre strumenti ancor più incisivi ed efficaci per governarla, ha sollecitato alcuni parlamentari italiani a presentare, il 21 marzo 2024, una proposta di legge recante il titolo «Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti

⁶⁸ La recente Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha modificato, come già osservato, il testo dell'art. 614-*bis* c.p.c. e abrogato le citate norme di cui agli artt. 700 e 709 *ter* c.p.c.

⁶⁹ Come sottolinea F. Ferrandi, *Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore al tempo del web 2.0: nuovi orizzonti di valutazione della responsabilità genitoriale?* in *L'Osservatorio sul diritto di famiglia*, fasc. maggio-agosto 2021, p.47, si tratta di «una misura coercitiva indiretta che, nel caso di divieto di pubblicazione di immagini del minore, offre un duplice vantaggio: da una parte, guarda al passato in quanto condanna all'eliminazione di quanto fatto in violazione dell'obbligo, dall'altra, guarda al futuro laddove pone il di vieto di compiere una determinata attività dall'adozione del provvedimento in poi».

⁷⁰ L'art. 709-*ter* c.p.c. è stato introdotto dalla l. n. 54/2006 e successivamente abrogato, come si è detto, dalla cd. riforma Cartabia che, nella sostanza, l'ha sostituito con l'art. 473-*bis*. Sul punto, cfr. B. Ficarelli, *Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice*, in *Judicium*, consultabile su <https://www.judicium.it/riforma-del-processo-della-famiglia-minorenni-e-persone-e-poteri-officiosi-del-giudice/>

che lo riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca»⁷¹ che sulla scorta delle recenti iniziative intraprese dal legislatore francese, si pone l'obiettivo di mettere un significativo argine non solo a detta pratica, ma anche al fenomeno dei cc.dd. «*baby influencers*» caratterizzato anch'esso dall'impiego di minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, tuttavia non per mera volontà di condivisione, quanto per finalità di profitto. La proposta legislativa è composta da tre articoli. Il primo articolo si focalizza sulla tutela dei figli degli *influencer* e mira a limitarne l'esposizione mediatica; pur non precludendo completamente la condivisione delle immagini dei minori sui *social media*, la norma propone una modifica alla legge del 2004 sul sistema radiotelevisivo e introduce una dichiarazione scritta che i genitori (o i tutori) devono firmare ed inviare all'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) onde poter mostrare il volto dei loro bambini sulla rete. La seconda disposizione attiene alla gestione degli introiti derivanti dall'esposizione dei minori nei casi di *influencer marketing*. Nell'intento di prevenire il rischio di sfruttamento commerciale dei figli minorenni e garantire una adeguata tutela finanziaria dei loro diritti, la norma contempla la creazione di un conto corrente intestato al minore (a cui lo stesso potrà accedere quando compirà 18 anni o prima, se autorizzato dalle autorità giudiziarie)⁷² ove depositare gli eventuali guadagni ottenuti a seguito della divulgazione dalla sua immagine. Nel terzo articolo si contempla il diritto all'oblio digitale⁷³: i minori, al compimento del quattordicesimo anno di età, possono richiedere la rimozione dal *web* di tutti i contenuti che li vedono protagonisti. Si pone attenzione, quindi, sul diritto alla privacy e sull'autodeterminazione dei minori riguardo alla loro immagine *online*, offrendo loro la possibilità di cancellare, se lo desiderano, le tracce digitali della loro infanzia. Infine, per sensibilizzare i genitori sui rischi derivanti dallo *sharenting* è previsto anche di chiedere alle diverse piattaforme di creare delle apposite linee guida.

⁷¹ Il documento è stato presentato da Alleanza Verdi Sinistra a firma degli onorevoli Angelo Bonelli, Luana Zanella, Elisabetta Piccolotti e Nicola Fratoianni. Una iniziativa simile sul tema recante il titolo «Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori», il cui *iter* di approvazione, tuttavia, non è andato a buon fine, è stata presentata dall'on. Sportiello in data 12 marzo 2024.

⁷² L'iniziativa in discorso si ispira alla legge francese n. 2020-1266 del 19 ottobre 2020 – già richiamata nella nota 24 del §1 e della quale si farà ulteriore cenno nel §5 – che, nel regolamentare lo sfruttamento commerciale dell'immagine degli under 16 sulle piattaforme online, ha stabilito che la diffusione dell'immagine, in presenza di determinati presupposti, è subordinata a una dichiarazione che gli esercenti la responsabilità genitoriale devono rendere all'autorità competente, la quale, poi, rivolgerà ai genitori una serie di raccomandazioni. La legge prevede, inoltre, che, oltre una certa soglia, i redditi derivanti da quest'attività debbano essere versati presso la Cassa depositi e prestiti che li gestisce fino alla maggiore età del giovane *influencer*.

⁷³ Come evidenziato dai deputati firmatari della proposta, l'iniziativa muove dalla constatazione che «in molti casi non c'è alcun rispetto del corpo e della volontà del minorenne che, tra l'altro, si ritroverà a doversi confrontare una volta cresciuto con un archivio digitale della propria vita costruito su centinaia di contenuti che non ha scelto di condividere e commenti da parte di sconosciuti che dovrà razionalizzare».

5. *La tutela del diritto di immagine dei minori sulle piattaforme on-line in Francia: brevi note sulla legge n. 2024-120 del 19 febbraio 2024 finalizzata a garantire il rispetto dei diritti d'immagine dei bambini*

A seguito delle raccomandazioni formulate dalla *Défenseure des droits* e dal *Défenseur des enfants* nel rapporto “*La vie privée: un droit pour l'enfant*” pubblicato nel novembre 2022⁷⁴, è stata emanata in Francia la legge del 19 febbraio 2024⁷⁵ che mira a rafforzare la tutela della vita privata e dei diritti di immagine dei minori e, al contempo, a sensibilizzare e responsabilizzare i genitori circa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condivisione, senza limiti e restrizioni, di foto (e/o di altro materiale multimediale) dei loro figli minorenni sulle piattaforme *online*. La legge persegue la finalità di regolamentare detta diffusa pratica genitoriale e rappresenta una significativa risposta alle crescenti preoccupazioni ad essa correlate⁷⁶. Il testo normativo contiene

⁷⁴ Il rapporto è reperibile sulla pagina dell'autorità amministrativa indipendente https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=46727&opac_view=-1. Il Difensore dei bambini si esprime sul quadro legislativo e normativo dei diritti dei bambini e può proporre modifiche alle autorità pubbliche, nel caso in cui le disposizioni legislative o regolamentari relative ai diritti dei minori comportino situazioni “ingiuste”. Il Difensore dei bambini può, inoltre, “suggerire” eventuali modifiche di testi legislativi o regolamentari volte a garantire un migliore rispetto dei diritti del bambino; in particolare, emana raccomandazioni affinché le disposizioni di impegni internazionali che non hanno efficacia diretta possano essere recepite nei testi nazionali vigenti.

⁷⁵ Il testo di legge è consultabile su <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/2/19/JUSX2306423L/jo/texte>. Tra i primi commenti, nell'ampio panorama dottrinale d'Oltralpe, si v.: N. Baillon-Wirtz, *L'enfant aussi a une vie privée et un droit à l'image* consultabile su <https://www.leclubdesjuristes.com/justice/lenfant-aussi-a-une-vie-privee-et-un-droit-a-limage-5145/>; A. Bourrat-Guéguen, *Respect du droit à l'image des enfants: ce que change la loi du 19 février 2024* consultabile su <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/respect-du-droit-l-image-des-enfants-ce-que-change-loi-2024-120-du-19-fevrier-2024>; G. Haas, *Proposition de loi: l'images des enfants enfin protégée sur internet?* consultabile su <https://www.village-justice.com/articles/proposition-loi-image-des-enfants-enfin-protgee-sur-internet,49136.html>; P. Lingibé, *Le respect du droit à l'image des enfants et les 5 apports de la loi du 19 février 2024* consultabile su <https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/le-respect-du-droit-a-limage-des-enfants-et-les-5-apports-de-la-loi-du-19-fevrier-2024/>; D. Madji, *Le Droit à l'image des enfants sur internet: nouvelle protection par la loi du 19 février 2024* consultabile su <https://www.juritravail.com/Actualite/le-droit-a-limage-des-enfants-sur-internet-nouvelle-protection-par-la-loi-du-19-fevrier-2024/Id/377048>

⁷⁶ La pervasività degli effetti legati allo *sharenting* è stata ampiamente sottolineata nella relazione introduttiva della Proposta di legge n. 758 del 19 febbraio 2023 presentata dai deputati Bruno Studer, Aurore Bergé, Éric Poulliat e dai membri del gruppo Renaissance (consultabile su https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0758_proposition-loi) di cui si riportano alcuni stralci: «Si stima in media che un bambino compaia in 1.300 fotografie pubblicate *online* prima dei 13 anni, per conto proprio, dei suoi genitori o di persone a lui vicine. (...) La pubblicazione sugli *account* dei genitori di contenuti relativi ai propri figli, in inglese chiamati *sharenting* (contrazione di *sharing* e *parenting*), costituisce quindi oggi uno dei principali rischi di violazione della privacy dei

solo cinque articoli e si configura come l'ultimo segmento di un peculiare percorso che, nell'ordinamento francese, ha reso il rispetto della *vie privée* dei minori e la protezione dei loro diritti di immagine in seno al contesto digitale un tema cruciale, e che muove dalla regolamentazione dello sfruttamento commerciale di immagini di bambini di età inferiore ai sedici anni sulle piattaforme *on line* (legge n. 2020-1266 del 19 ottobre 2020)⁷⁷, per passare, poi, al potenziamento del controllo genitoriale sulle modalità di accesso a Internet (legge n. 2022-300 del 2 marzo 2022)⁷⁸, ed alla introduzione della

minori, per due motivi. Da un lato, per la difficoltà di controllare la diffusione della propria immagine, tanto più problematica nel caso dei minori. D'altro canto, a causa di un conflitto di interessi che potrebbe sorgere nella gestione dei diritti di immagine dei bambini da parte dei loro genitori. I rischi indotti dall'esposizione dell'immagine di un minore su Internet si concretizzano innanzitutto nella difficoltà di controllare la diffusione di tali immagini, che costituiscono dati personali sensibili. Il 50 % delle fotografie scambiate nei forum di pedopornografia sono state inizialmente pubblicate dai genitori sui loro *social network*. Alcune immagini, in particolare fotografie di neonati nudi o ragazze in abiti da ginnastica, sono di particolare interesse per gli ambienti pedofili; il problema quindi va ben oltre i contenuti sessualizzati pubblicati online dai genitori o dagli stessi bambini. Le informazioni diffuse sulla vita quotidiana dei minori possono, nel peggiore dei casi, consentire agli individui di identificare i propri luoghi e le proprie abitudini di vita ai fini della predazione sessuale. Infine, al di là del rischio di pedofilia, i contenuti pubblicati online rischiano di nuocere a lungo termine al minore, senza possibilità di ottenerne la cancellazione assoluta. (...) I deputati invocano la nozione di dignità: «non possiamo evitare l'esistenza di pratiche umilianti o degradanti filmate dagli stessi genitori. La tendenza della sfida del formaggio, che consiste nel lanciare una fetta di formaggio da sciogliere a un bambino o a un animale domestico e trasmettere il video alla sua comunità, è un esempio molto significativo, ma altri tipi di contenuti come Video di bambini sul vasino o in il bagno dovrebbe anche sollevare preoccupazioni riguardo alla sensibilizzazione dei genitori sui contenuti che pubblicano».

⁷⁷ Il testo di legge – definito pionieristico sul piano internazionale dal deputato proponente Bruno Studer – disciplina il noto fenomeno dei cc.dd. *baby influencer*. Il legislatore francese, come già rilevato nella nota 24 del § 1, è intervenuto sul codice del lavoro ed ha introdotto limiti all'impiego in rete di minori da parte di imprese e soggetti commerciali e, dunque, ha esteso tutte le tutele previste dal predetto codice anche agli «*enfants influenceurs*» il cui lavoro si configura a tutti gli effetti come «lavoro minorile». Ai genitori è imposto l'obbligo di versare i guadagni su conti intestati ai minori stessi. La legge prevede anche un'autorizzazione all'impiego di tali minori che è rilasciata dall'autorità pubblica locale, corrispondente sostanzialmente alla direzione provinciale del lavoro italiana. Viene poi consentito e agevolato l'oblio digitale ossia il diritto di cancellare dal *web* ogni traccia dei contenuti multimediali a lui riconducibili al minore che, divenuto adulto, voglia cancellare la memoria digitale delle attività svolte. Sul tema, si v., tra i moltissimi contributi, C. Bonnet, *Enfants «influenceurs»: la France se dote d'un cadre légal*, consultabile su <https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/enfants-influenceurs-la-france-se-dote-dun-cadre-legal/h/aa582e1d7639f98c887b3f7897705b88.html>; C. Bonnier, *Exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans* consultabile su <https://www.actu-juridique.fr/brevs/travail/encadrement-de-l'exploitation-commerciale-de-l'image-d'enfants-de-moins-de-16-ans-sur-les-plateformes-en-ligne/>; E. Derieux, *Encadrement de l'exploitation de l'image d'enfants sur les plateformes en ligne*, in *Revue européenne des médias et du numérique*, consultabile in <https://la-rem.eu/2021/06/encadrement-de-l'exploitation-de-l'image-d'enfants-sur-les-plateformes-en-ligne/>;

⁷⁸ L'obiettivo della legge è quello di fornire una migliore protezione dei bambini su Internet, obbligando i produttori di dispositivi connessi (*smartphone, tablet*, ecc.) a installare un sistema di controllo parentale e a offrirne l'attivazione gratuita alla prima messa in servizio del dispositivo.

maggiore età digitale (legge n. 2023-766 del 7 luglio 2023)⁷⁹. La legge in discorso introduce delle significative modifiche ad alcune norme del codice civile, del codice penale e della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978. Indubbiamente, l'emendamento più incisivo è quello introdotto dall'art. 1 e riguarda l'articolo 371-1 del codice civile, relativo alla cd. *autorité parentale*, nozione quest'ultima che ingloba oggi la tutela della vita privata dei minori; la citata disposizione, nella sua odierna formulazione, sancisce infatti «L'*autorité parentale* è un insieme di diritti e doveri volti a tutelare gli interessi del minore. L'*autorité parentale* spetta ai genitori fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione, al fine di tutelare la sicurezza, la salute, la privacy e la moralità del minore, di assicurarne l'educazione e di consentirne lo sviluppo, nel rispetto della sua persona. L'*autorité parentale* è esercitata senza violenza fisica o psicologica. I genitori coinvolgono i figli nelle decisioni che li riguardano, in base alla loro età e al loro grado di maturità». Con questa significativa modifica, dunque, il legislatore francese ha inteso ampliare l'ambito di tutela della vita privata del minore, integrando questa dimensione tra gli obblighi dei genitori⁸⁰. Il secondo articolo della legge⁸¹ stabilisce un principio di co-genitorialità per l'esercizio dei diritti di immagine dei figli minori. Ciò implica che entrambi i genitori devono prendere insieme le decisioni riguardo alla diffusione dell'immagine del proprio figlio, nel rispetto del suo diritto alla privacy. A seconda della sua età, devono poi coinvolgerlo anche nelle decisioni che lo riguardano⁸². L'affermato principio di co-genitorialità per l'esercizio dei diritti di immagine dei figli minori ha comportato la modifica dell'articolo 372-1 del codice civile, che nella sua nuova formulazione stabilisce che «I genitori tutelano

⁷⁹ La legge è diretta a stabilire una maggioranza digitale e a contrastare l'odio *online*. Sa stabilisce la "maggiore età numerica" a 15 anni, età a partire dalla quale i minorenni non necessitano più del consenso dei genitori per registrarsi su un social network. I fornitori di servizi di reti sociali on-line operanti in Francia devono quindi rifiutare la registrazione ai loro servizi di minori di quindici anni, a meno che non venga concessa l'autorizzazione a tale registrazione da uno dei titolari della potestà genitoriale sul minore. Per verificare l'età degli utenti finali e l'autorizzazione di uno dei titolari della potestà genitoriale, i fornitori di servizi di rete sociale online devono utilizzare soluzioni tecniche conformi ad uno standard sviluppato da ARCOM, previa consultazione della CNIL. Sono inoltre richiesti: attivare un dispositivo che consenta di monitorare il tempo di fruizione del proprio servizio e di informare regolarmente l'utente di tale durata tramite notifiche; informare, in fase di registrazione, i minori di 15 anni e i loro genitori sui "rischi legati agli usi digitali e ai mezzi di prevenzione" e sulle condizioni di utilizzo dei loro dati personali; consentire ai genitori, o ad uno di essi, di richiedere la sospensione del conto del proprio figlio minore di 15 anni. Il mancato rispetto di questi obblighi sarà punito con un'ammenda non superiore all'1% del fatturato globale dell'anno finanziario precedente.

⁸⁰ Sul punto, si v. Z. Garno, *Première analyse de la loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants*, consultabile su <https://www.village-justice.com/articles/droit-image-droit-vie-privee-enfant-que-recouvrent-ces-notions-juridiques,48796.html> il quale discorre di un approccio proattivo teso a contrastare i potenziali rischi legati alla divulgazione non autorizzata di immagini di bambini.

⁸¹ La disposizione normativa ha comportato la modifica dell'art. 372-1 del Codice civile e dell'art. 226-1 del Codice penale.

⁸² L'articolo 2 esalta, dunque, l'importanza del coinvolgimento del bambino nel processo decisionale riguardante la sua vita privata in conformità a quanto statuito nella Dichiarazione dei diritti del bambino.

congiuntamente il diritto all'immagine del figlio minore, nel rispetto del diritto alla privacy di cui all'articolo 9. I genitori coinvolgeranno il minore nell'esercizio del suo diritto all'immagine, in base alla sua età e al suo grado di maturità»; dunque, è possibile, ora, individuare due obblighi essenziali per i genitori: in primo luogo, un obbligo di tutela, in quanto i genitori devono tutelare congiuntamente il diritto all'immagine del figlio minore, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui all'articolo 9; un obbligo di associazione e di supporto, poiché i genitori sono tenuti a coinvolgere i propri figli nell'esercizio dei propri diritti di immagine, in base alla loro età e grado di maturità. La responsabilità condivisa dei genitori nella tutela dei diritti di immagine del bambino viene, quindi, rafforzata essendo evidenziata la necessità e rilevanza di un processo decisionale concertato. Nel terzo articolo⁸³ della legge in commento vengono consolidati i poteri del giudice competente in diritto di famiglia (cd. JAF, *juge aux affaires familiales*) allorché esiste un disaccordo tra i genitori sull'esercizio dei diritti di immagine del proprio figlio. Detto giudice può ora vietare a un genitore di diffondere le immagini del figlio senza l'autorizzazione dell'altro genitore. Il genitore che esprime il proprio dissenso può, quindi, adire il JAF, dimostrando che le azioni dell'altro genitore sono contrarie all'interesse superiore del minore. La previsione dell'intervento giudiziale mira, in sostanza, a proteggere i bambini dai conflitti dei genitori che involgono (e minacciano) la sua privacy e i suoi diritti di immagine. Il giudice competente può anche d'ufficio comminare una penalità per garantire la corretta esecuzione della sua decisione. L'articolo 4⁸⁴ della legge consente al giudice di delegare a terzi l'esercizio del diritto all'immagine «nel caso in cui la diffusione dell'immagine del minore da parte dei genitori pregiudica gravemente la dignità o l'integrità morale del minore». La misura *de qua* implica che il genitore responsabile della violazione della dignità del figlio minore possa perdere temporaneamente il diritto di decidere in ordine alla sua immagine, lasciando questa responsabilità all'altro genitore o ad un terzo designato dallo stesso giudice⁸⁵. Il legislatore, in siffatto modo, ha inteso fornire uno strumento forte onde far fronte a quelle situazioni di carattere eccezionale in cui dalla diffusione di immagini possono discendere gravi pregiudizi sul benessere e sulla reputazione del minore. La norma di cui all'art. 5⁸⁶ rafforza i poteri della *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL) in caso di violazione dei diritti e delle libertà dei minori. A seguito della modifica apportata all'art. 21 (parag. IV) della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 sull'elaborazione dei dati, gli archivi e le libertà individuali, è ora

⁸³ La norma citata ha modificato l'art. 373-2-6 del Codice civile.

⁸⁴ La norma citata ha modificato l'art. 377 del Codice civile.

⁸⁵ L'articolo 377 del codice civile, paragrafo 4, sancisce che al giudice degli affari della famiglia (JAF) può rivolgersi il singolo, l'istituto scolastico o il servizio dipartimentale di tutela dell'infanzia che ha accolto il minore o qualsiasi membro della famiglia. Grazie a questa misura, la possibilità di coinvolgere il JAF viene estesa, quindi, ad altri soggetti, il che rende più semplice allertare e proteggere i bambini in caso di uso abusivo della loro immagine da parte dei genitori.

⁸⁶ La norma citata modifica gli artt. 21 e 125 della loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

previsto che «in caso di violazione grave e immediata dei diritti e delle libertà di cui all'articolo 1 della presente legge o, quando si tratta di un minore, in caso di mancata esecuzione o di mancata risposta ad una richiesta di cancellazione di dati personali il presidente della Commissione può anche chiedere al tribunale competente un'ingiunzione provvisoria che ordini, se del caso con una multa, qualsiasi misura necessaria per salvaguardare tali diritti e libertà»⁸⁷. La previsione di un intervento della CNIL garantisce così un monitoraggio esterno e indipendente che non può che rendere ancor più solide ed efficaci le tutele già contemplate dalla citata legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978⁸⁸. Con riguardo alla procedura azionabile dal minore, occorre osservare che essa non risulta esplicitamente dettagliata nella legge qui in disamina, sebbene si evinca che debbono sussistere specifici motivi quali, ad esempio, il disaccordo tra i genitori o la divulgazione di immagini lesive della sua dignità; certamente, l'inclusione del minore nel processo giudiziario come potenziale attore rafforza la sua posizione di soggetto di diritti. Offrendo al minore la possibilità di avviare un procedimento, infatti, si riconosce il ruolo attivo che il minore può svolgere nella tutela dei propri diritti. Ciò riflette l'adozione di un approccio più partecipativo, in cui i bambini non sono semplicemente destinatari passivi di protezione, ma individui capaci di far valere i propri diritti. Il testo normativo, qui esaminato, ha indubbiamente segnato un passo in avanti nel rafforzamento delle tutele dei diritti di immagine dei minori necessario nei casi, sempre più ricorrenti, di una loro sovraesposizione mediatica; tuttavia, secondo taluni autori⁸⁹ la legge *de qua* non sembra aver apportato alcun cambiamento rivoluzionario, giacché le finalità di tutela perseguite erano già garantite – prima della sua emanazione – dall'applicazione delle disposizioni codicistiche in tema di esercizio della responsabilità genitoriale. Si è, altresì, sottolineato che in sede giurisprudenziale era stato già stabilito che l'esercizio dei diritti d'immagine del bambino configura un atto non abituale che, in quanto tale, esige l'accordo di

⁸⁷ L'articolo 5 è, dunque, il risultato di un emendamento del Senato, la cui formulazione originale intendeva consentire alla CNIL di ricorrere a questa procedura in caso di violazione dei diritti dei minori, indipendentemente dalla gravità o dall'immediatezza della violazione. L'Assemblea nazionale ha adottato questo emendamento, ma ha ripristinato i criteri di gravità e immediatezza, tradizionalmente richiesti nei procedimenti sommari, dove l'urgenza deve essere dimostrata affinché il giudice possa ordinare misure che possono avere un grave impatto sui diritti dei minori nelle circostanze del caso.

⁸⁸ Il riferimento operato dalla legge alla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (CNIL) e al giudice per gli affari familiari (JAF) mette in rilievo la competenza di questi organi nella gestione dei casi che coinvolgono minori. Il JAF, in quanto autorità giudiziaria specializzata in questioni familiari, è, difatti, nella posizione ideale per valutare situazioni complesse relative alla lesione della vita privata e dei diritti di immagine dei bambini. L'inclusione della CNIL nel testo normativo indica che, nel contesto specifico della protezione dati personali, il minore potrebbe richiedere l'intervento anche di questo organismo.

⁸⁹ J. Labasse, *La diffusion d'images d'enfants est désormais expressément encadrée par la loi*, consultabile su https://www.eff.fr/actualite/diffusion-images-enfants-expressivement-encadree-loi_fd4e57565-9418-498c-9602-d1b6b17670b0#:~:text=Par%20Julie%20LABASSE&text=La%20loi%20du%2019%20f%C3%A9vrier,en%20vigueur%20le%2021%20f%C3%A9vrier.

entrambi i genitori⁹⁰. Ed inoltre, anche il riferimento al giudice degli affari di famiglia (JAF) non è stato ritenuto, poi, così innovativo, poiché il rinvio a detto giudice era consentito dall'articolo 373-2-6 del codice civile in caso di disaccordo dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Con riguardo al diritto all'oblio, si è osservato che il potere di intervento della CNIL in caso di violazione grave e immediata era pure già contemplato (legge 78-17 del 1-6-1978 art. 21-IV). Un *vulnus* si individua, invece, nella mancata considerazione di quelle ipotesi, non infrequenti, di diffusione delle foto dei bambini da parte di familiari o amici, poiché il testo normativo ricollega la protezione dell'immagine di un bambino esclusivamente all'*autorité parentale* e, quindi, alla esclusiva responsabilità dei genitori. Questi rilievi critici, seppure non privi di pregio, trascurano di considerare, però, la vocazione della legge in discorso che, come si evince dalle parole del suo stesso relatore all'Assemblea Nazionale, è primariamente educativa⁹¹, e ruota intorno ad uno scopo basilare e cioè sensibilizzare i genitori – quali protettori e, al contempo, “gestori” dell'immagine dei figli - a sottrarsi alla tentazione della diffusione virale delle immagini dei minori (smania talvolta alimentata anche dal potenziale guadagno derivante dal relativo sfruttamento) per privilegiare la protezione della loro vita privata. Del resto, la graduazione delle misure contemplate e che possono essere adottate in caso di abuso dei diritti d'immagine del bambino da parte dei genitori riflette la detta vocazione pedagogica della legge, la quale, nella sua sinteticità, assegna un posto assolutamente prioritario alla tutela dei diritti di immagine dei minori, ed esprime la sua piena coerenza al principio che la prima responsabilità dei genitori è quella di proteggere il bambino ed i suoi interessi.

6. Brevi riflessioni conclusive

La vita sociale digitale si configura, oggi, come un'estensione irrinunciabile della vita sociale fisica e fa parte integrante del processo di socializzazione della persona. La crescente utilizzazione delle piattaforme digitali, tuttavia, ha determinato un evidente mutamento dei rapporti fra gli utenti e la rete, al punto da generare negli utenti un “falso senso di intimità”⁹² con i *social media* e una certa confusione relativamente alla concezione di ciò che è pubblico e ciò che è privato⁹³. La disamina che precede, in

⁹⁰ Cfr. Court Appel Versailles 9-11-2003 n° 02/03372; Court Appel Versailles 25- 6-2015 n° 13/08349 e Court Appel Paris 9-2-2017 n° 15/13956.

⁹¹ La finalità pedagogica perseguita dalla legge è stata ben evidenziata nella citata relazione di accompagnamento della proposta di legge che espressamente discorre della sua funzione “educativa prima che repressiva o sanzionatoria”.

⁹² Sul punto cfr., A. Kuczerawy, F. Coudert, *Privacy settings in social networking sites: is it fair?* in S. Fischer-Huber, P. Duquenoy, M. Hansen, R. Leenes, G. Zhang, (a cura di), *Privacy and Identity Management for Life*, 2010, IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 352, Springer, Berlino, Heidelberg, p. 231 ss. consultabile su https://doi.org/10.1007/978-3-642-20769-3_19

⁹³ Così, S. Volpato, *Il fenomeno dello sharenting nel nuovo paradigma dei rapporti genitoriali*, in *Anales de la Facultad de Derecho*, 33, dicembre 2016, p. 98.

particolare, ha posto in rilievo come il fenomeno dello *sharenting* comporti da parte dei genitori – i quali sono spesso privi di un’adeguata educazione digitale – una scarsa attenzione alla tutela della vita privata dei propri figli nonché la sottovalutazione di tutti gli innumerevoli rischi ad essa correlati e aventi una grave incidenza sulla loro identità digitale e, quindi, sulla corretta formazione della loro personalità. La giurisprudenza che si è formata intorno a questa diffusa pratica, la quale si situa al crocevia tra la libertà di espressione *on line*⁹⁴ dei genitori e l’interesse superiore del bambino, ha mostrato, altresì, come essa ponga, sempre più di frequente, i diritti di immagine dei bambini al centro di un conflitto di interessi guidato, talvolta, dal richiamo della monetizzazione o da motivazioni più narcisistiche degli stessi esercenti la responsabilità genitoriale. Ne consegue che la protezione del minore in seno al contesto digitale necessita, oggi, di ulteriori e più specifiche garanzie con riguardo sia alle attività svolte direttamente da questi (come, ad esempio, l’iscrizione fatta ad un *social network*), ma anche rispetto ad attività attinenti la sua persona e poste, però, in essere nella rete da altri soggetti (genitori *in primis*, ed anche terzi). Per il minore sprovvisto di discernimento, in particolare, i genitori sono chiamati a operare, fuori e dentro il contesto digitale, le scelte in conformità al suo interesse, inteso sia in termini astratti (*best interest of the children*) sia in termini concreti (*best interest of the child*)⁹⁵. La richiamata legge francese n. 2024-120 del 19 febbraio 2024 e la proposta di legge italiana del 21 marzo 2024 che ad essa si ispira, nel caso precipuo della pubblicazione di immagini del minore, individuano tra le soluzioni più conformi al detto *best interest of the children* la richiesta del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale ed anche il suo coinvolgimento in base alla sua età e al suo grado di maturità. Indubbiamente, oltre alle

⁹⁴ Sul tema, si v. M. Ciancimino, *La libertà di espressione nel mondo digitale: alcune coordinate civilistiche in tema di contenuti controversi sui social network*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 1, 2022, p. 370 il quale sottolinea che «(l)a libertà di esprimersi *online* è continuamente oggetto di un processo specifico di adattamento, giacché l’uso del web, se, da un lato, è in grado di amplificare sia le possibilità materiali dell’individuo che la portata applicativa dei suoi diritti fondamentali, dall’altro lato, proprio per tali ragioni, può condurre con maggiore frequenza ad un conflitto fra interessi e valori costituzionalmente rilevanti». In argomento, v. anche P. Costanzo, *Internet* (diritto pubblico), in *Digesto Quarta Edizione (Discipline pubblicistiche), Appendice*, Utet, Torino, 2000, p. 357 ss.; M. Bianca, *Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. La peculiarità della lesione dei diritti attraverso i social networks*, in M. Bianca, A. Gambino e R. Messinetti (a cura di) *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks*, Milano, 2016, p. 11 ss.

⁹⁵ Sulla sovrapposizione di significati che si verifica frequentemente, almeno nei paesi dell’Europa continentale, nell’uso delle locuzioni «interesse del minore», «superiore interesse del minore», ovvero in lingua inglese (dalla quale la locuzione italiana trae origine) «best interests of the child», cfr. L. Lenti «*Best interests of the child*» o «*best interests of children*» in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 3, 2010, p. 157 ss. che precisa come detta locuzione, posta al singolare («minore», «child»), si riferisce all’interesse del singolo minore, nel concreto del caso che lo riguarda; ma viene anche da tempo impiegata, e sempre più spesso, come se fosse invece posta al plurale («minori», «children»), cioè come se si riferisse in via generale e astratta al bene complessivo dell’età infantile e adolescenziale e quindi all’affermazione e alla tutela in via astratta e generale dei loro interessi, vale a dire dei diritti di tale fascia di età.

indicate soluzioni normative volte a mediare lo scontro tra esigenze di tutela opposte - come la tutela della privacy e del benessere psico-fisico del minore con altri diritti altrettanto fondamentali, quali la libertà di espressione e il diritto d'impresa nella rete -, occorre, al fine di un più corretto esercizio della responsabilità genitoriale, una nuova alfabetizzazione digitale che coinvolga maggiormente i genitori⁹⁶, atteso che, per comporre un giusto bilanciamento tra opportunità e rischi del *web*⁹⁷, essi non possono più prescindere da una conoscenza solida e adeguata delle piattaforme mediali e di tutte quelle tecnologie in grado di condizionare assiduamente il contesto in cui i propri figli crescono.

ABSTRACT: The last decades have seen a significant increase in the adoption of digital media within the family unit with the incorporation of different everyday practices such as the use of forums, sites, and apps, as well as the excessive sharing by parents of identifying information of their underage children.

The latter practice - known as 'sharenting' (from the crasis of 'to share' and 'parenting') - gives rise to the pre-constitution of a 'social-digital' image of the child destined to remain indefinitely on the web, and violates the child's privacy by exposing him or her to multiple risks, such as deep-fake scams, online identity theft, grooming, child pornography, etc.

To curb a phenomenon of such pervasive scope - which, even if it is explicative of parents' freedom of expression, integrates an illegitimate interference in the child's right to build his or her own identity protected from third party incursions - requires, first of all, to examine, at national and supranational level the adequacy of the current legal instruments protecting the child's privacy in the digital context and also implies looking at other legal experiences such as the French one, where the legislator has

⁹⁶ Sulla necessità di rimeditare i confini dell'educazione digitale, si v. F. Ferrandi, *Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore al tempo del web 2.0: nuovi orizzonti di valutazione della responsabilità genitoriale*, cit., p. 48.

⁹⁷ Sul punto, si v. V. Roppo, *Il diritto delle comunicazioni di massa oggi in Italia*, in V. Roppo (a cura di), *Il diritto delle comunicazioni di massa. Problemi e tendenze*, Padova, 1985, p. 21, il quale già tempo fa, in riferimento alle moderne tecnologie di comunicazione, rilevava come «questi mezzi si presentano connotati da una intrinseca ambiguità: per un verso essi possono moltiplicare le *chances* di espressione per individui e gruppi, possono arricchire i canali di conoscenza disponibili per essi, e in questo modo operare come strumento di diffusione del potere e di espansione della democrazia; per altro verso espongono individui e gruppi a rischi, tutt'altro che immaginari, di possibili abusi da parte di chi controlla questi nuovi mezzi informativi; se non, come qualcuno denuncia, di possibili torsioni autoritarie della stessa organizzazione politico-sociale».

Lucia Miglietti

La sovraesposizione digitale dei minori ed i suoi effetti

recently intervened (by modifying the relevant codified notion of parental authority) in order to contain this pervasive phenomenon.

KEYWORDS: Social media - under age – sharenting – risks – privacy

Lucia Miglietti – Dottoressa di ricerca in Impresa, Stato e Mercato, Università della Calabria (lucia.miglietti@unical.it)